

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALFANO: Contatore telefonico a domicilio (4-04535)	1694	COVELLI: Assorbimento da parte dell'ATAN del personale della Società partenopea trasporti e dell'ARAN (4-03703) 1705
ALMIRANTE: Situazione dei dipendenti « incaricati » dell'ENEL (4-03887)	1695	COVELLI: Sistemazione di salme di militari russi (4-04007) 1707
AMENDOLA PIETRO: Soppressione ferrovia Signano degli Alburni-Lagonegro (Potenza) (4-04806)	1695	D'AQUINO: Firma di presenza dei sanitari dell'ufficio medico legale di Messina (4-03889) 1708
AVOLIO: Situazione lavorativa nel cantiere Giovannini e Micheli di Torre del Greco (Napoli) (4-04004)	1696	DE LEONARDIS: Sistemazione del personale delle poste con mansioni esecutive (4-04720) 1708
BALLARIN: Liquidazione pensione ai lavoratori della piccola pesca (4-01618)	1697	DE LORENZO FERRUCCIO: Ventilato trasferimento della trasmissione <i>Senza rete</i> da Napoli a Torino (4-03428) 1708
BATTISTELLA: Situazione previdenziale dei dipendenti della fabbrica Dell'Acqua di Cocquio Trevisago (Varese) (4-03649)	1697	DI LEO: Maggiore onerosità dell'aggio esattoriale in Sicilia (4-04134) 1709
BENEDETTI: Collegamento telefonico di alcune frazioni del comune di Falerone (Ascoli Piceno) (4-04021)	1697	DI LEO: Disparità di trattamento economico tra funzionari dell'amministrazione dello Stato e altri pubblici dipendenti (4-04726) 1710
BENOCCI: Servizio postale di Catabbio (Grosseto) (4-04624)	1698	DI PRIMIO: Corso di qualificazione per muratori in Castellafiume (L'Aquila) (4-03773) 1710
BIAMONTE: Assunzioni alla Marzotto-sud di Salerno (4-03497)	1698	DI PUCCIO: Ventilata fusione tra la Saint Gobain e la <i>Boussois Souchon Neuvessel</i> (4-03438) 1710
BONEA: Nuova disciplina per gli impianti di distribuzione carburante (4-03017)	1699	FIUMANÒ: Consegna alloggi GESCAL in Sbarre Inferiori di Reggio Calabria (4-03349) 1711
BONEA: Politica tabacchicola italiana nell'ambito della CEE (4-04207)	1699	FLAMIGNI: Servizio di facchinaggio nella stazione ferroviaria di Forlì (4-04469) 1712
BRIZIOLI: Trasferimento dello stabilimento tabacchi Ficola di Mugnano (Perugia) (4-03106)	1701	FOSCARINI: Sussidio straordinario di disoccupazione agli addetti alla lavorazione della foglia di tabacco (4-00936) 1712
CACCIATORE: Agenzia postale in Cerulli (Salerno) (4-04602)	1701	FRACANZANI: Attività del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto (4-04212) 1712
CANESTRI: Distribuzione della corrispondenza a Casale Monferrato (Alessandria) (4-04423)	1702	FRANCHI: Inasprimento fiscale nei confronti dei liberi professionisti della provincia di Gorizia (4-02779) 1712
CEBRELLI: Situazione di lavoro all'ufficio postale di via Aparti a Milano (4-04504)	1702	FULCI: Stanziamenti per costruzione alloggi nelle zone terremotate siciliane (4-01051) 1713
CESARONI: Accertamenti fiscali a carico di allevatori avicoli (4-03752)	1703	GUARRA: Soppressione ferrovia Sicignano degli Alburni-Lagonegro (Potenza) (4-04780) 1714
CINGARI: Situazione di lavoro del personale viaggiante delle poste di Reggio Calabria (4-03877)	1704	
COVELLI: Vertenza sindacale alla Saint Gobain di Pisa (4-02256)	1704	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

PAG.	PAG.
IANNIELLO: Riscatto servizio <i>ante</i> inquadramento agli ex cottimisti della direzione generale del catasto (4-04081)	SANTAGATI: Riliquidazione pensione agli ex ricevitori postali (4-03982)
1714	1726
IANNIELLO: Esclusione di rappresentanti politici e sindacali dalle commissioni delle imposte dirette (4-04610)	SCUTARI: Indennità speciale a invalidi per servizio e titolari di pensione privilegiata del corpo delle guardie di finanza (4-04294)
1715	1726
IANNIELLO: Disbrigo pratiche rimborso spese di cura a dipendenti della difesa infermi per causa di servizio (4-04732)	SCUTARI: Elettrificazione rurale in Castelluccio Inferiore (Potenza) (4-04485)
1715	1727
MALFATTI FRANCESCO: Commissione interna nello stabilimento Calze Ambrosiana di Pietrasanta (Lucca) (4-03808)	SCUTARI: Sul licenziamento di Saverio Loponte dalla SITA di Potenza (4-04486)
1716	1727
MANCINI VINCENZO: Provvidenze ai titolari di coltivazione di tabacco per manifesto (4-04028)	SERVADEI: Nuova disciplina per gli impianti di distribuzione carburante (4-02904)
1716	1728
MATTARELLI: Modalità per la vendita di valori bollati (4-04272)	SERVADEI: Provvedimenti in favore di gestori di distributori di carburante (4-04365)
1717	1728
MAZZOLA: Incidente mortale a un minore occupato nella ditta Avandero di Palermo (4-04280)	SGARLATA: Notiziari radiotelevisivi sugli incidenti di Avola (Siracusa) (4-03135)
1717	1728
MENICACCI: Pensione INPS a Sandri Rodolfo (4-01163)	SILVESTRI: Disposizioni dell'amministrazione dei monopoli di Stato sulla coltivazione di tabacco (4-04102)
1719	1728
MENICACCI: Livello occupazionale nello ufficio di Terni (4-04758)	SPONZIELLO: Definizione pratica di riscatto del servizio di avventiziato della vedova di Ciccarese Gaetano (4-04495)
1719	1729
MICHELI: Deposito locomotive di Catanzaro Lido (4-04878)	TAGLIAFERRI: Servizio telefonico pubblico a Vernasca (Piacenza) (4-04034)
1719	1729
MONACO: Entità e posizione giuridico-economica di operai occasionali nell'aeronautica militare (4-02238)	TANTALO: Sussidio straordinario di disoccupazione alle lavoratrici del tabacco della provincia di Matera (4-00665)
1720	1730
MORVIDI: Assistenza INAM in provincia di Viterbo (4-03443)	URSO: Tariffe telefoniche per apparecchi situati oltre il perimetro urbano (4-04433)
1720	1730
NICCOLAI GIUSEPPE: Alienazione alla Zepieri di <i>pullmans</i> dell'esercito (4-04323)	VENTUROLI: Vendita a riscatto di alloggi INA-Casa (4-03700)
1721	1731
PAZZAGLIA: Sistemazione telefonica della zona industriale di Cagliari (4-03143)	VETRONE: Programmi dell'amministrazione dei monopoli di Stato sulla coltivazione dei vari tipi di tabacco (4-03859)
1721	1731
PIRASTU: Infortunio mortale nel cantiere della diga sul Temo a Bosa (Nuoro) (4-04608)	
1721	
PROTTI: Inasprimento fiscale per liberi professionisti della provincia di Gorizia (4-02773)	
1721	
QUARANTA: Disservizio telefonico in Montecorvino Rovella (Salerno) (4-03373)	
1722	
QUERCI: Orario dei portalettere di Roma (4-04785)	
1722	
RADI: Infortuni sul lavoro in agricoltura (4-04652)	
1723	
RAUSA: Agitazione delle lavoratrici del tabacco di Minervino di Lecce (4-03989)	
1724	
RICCIO: Esenzione decennale degli alberghi dall'imposta di ricchezza mobile (4-04268)	
1724	
RUSSO FERDINANDO: Chiusura di succursali postelegrafoniche in Palermo (4-04914)	
1724	
SANTAGATI: Finanziamenti GESCAL per cooperative edilizie <i>pro</i> terremotati delle province di Messina ed Enna (4-01135)	
1725	

ALFANO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga adoperarsi perché gli utenti del telefono abbiano a loro richiesta l'installazione di un contatore, al fine di controllare gli scatti delle singole conversazioni, non avendo gli interessati altri elementi di controllo sulla entità dell'importo delle fatture emesse dalla SIP. (4-04535)

RISPOSTA. — Gli abbonati al servizio telefonico già hanno la possibilità di ottenere la installazione al proprio domicilio di un apparecchio per il controllo del numero degli scatti delle conversazioni telefoniche.

Infatti l'articolo 9 della convenzione aggiuntiva con la SIP, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, prevede che la società concessionaria del servizio telefonico, oltre al contatore di

centrale per il conteggio degli addebiti, è obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione del canone stabilito, altro dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso.

Si soggiunge che per l'installazione di detto dispositivo, chiamato « teletaxe », l'abbonato è tenuto a pagare lire 5 mila per le spese d'impianto e lire 8 mila o 10 mila annue di canone — pagabili in rate trimestrali — a seconda che il dispositivo stesso sia del tipo ad indicazione singola (cioè per ogni singola comunicazione) o del tipo ad indicazione singola e progressiva.

Il Ministro: MAZZA.

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ROBERTI, TRIPODI ANTONINO E SERVELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se ritengano indispensabile intervenire presso l'ENEL, affinché venga definitivamente ed adeguatamente tenuto conto delle richieste degli « incaricati a prestazione discontinua » non in grado, per ragioni di età di partecipare ai concorsi. I detti incaricati anche in relazione alle attuali esazioni delle bollette a distanza di tempo più lunghe delle precedenti, percepiscono compensi del tutto insufficienti alle essenziali esigenze della vita e del tutto inferiori a quelli in precedenza goduti. (4-03887)

RISPOSTA. — I cosiddetti « incaricati » sono lavoratori autonomi ai quali in virtù di contratti d'opera disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, è affidato dall'ENEL il servizio di esazione bollette e lettura contatori nei piccoli centri e nelle zone rurali.

Tale incarico si concreta nell'espletamento da parte di detti prestatori d'opera di mansioni saltuarie e di modestissimo impegno non richiedenti, come tali, continuità ed esclusività di prestazione, così da consentire agli interessati di esplicare in proprio o per altrui conto altra attività.

Il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico in questione è determinato esclusivamente da un compenso in denaro per ciascuna bolletta incassata o lettura effettuata, compenso che tiene conto della diversa difficoltà che le operazioni presentano nelle varie zone.

L'ENEL ha fatto presente che, anche in seguito alla nuova periodicità data al servizio

di esazione delle bollette, non sussistendo alcun motivo per impostare su basi diverse il compenso da corrispondere ai prestatori di opera di che trattasi, l'entità del compenso stesso non può che essere proporzionata al modesto lavoro individualmente svolto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le ricorrenti voci sulla soppressione della ferrovia Sicignano degli Alburni-Lagonegro.

L'interrogante fa presente a riguardo sia il danno gravissimo che un'eventuale soppressione della predetta ferrovia causerebbe a una estesissima zona (si pensi che al solo scalo di Montesano sulla Marcellana affluiscono viaggiatori da ben 36 comuni della Basilicata), sia la circostanza che di recente lo Stato ha speso circa 2 miliardi di lire per costruire una variante, già aperta al traffico, allo scopo di eliminare due passaggi a livello nella ferrovia in questione, ciò che sarebbe veramente inspiegabile, anzi assurdo, qualora la Sicignano-Lagonegro dovesse essere effettivamente soppressa. (4-04806).

RISPOSTA. — In effetti la Sicignano-Lagonegro rientra fra le linee a modesto traffico che, a suo tempo, formarono oggetto di un esame preliminare nel quadro delle indagini dirette ad individuare le relazioni per le quali sarebbe stato opportuno procedere ad una trasformazione dei relativi servizi ferroviari.

Allo stato delle cose, per altro, non è dato di prevedere quali provvedimenti del genere potranno essere eventualmente adottati in futuro per la linea anzidetta.

Resta comunque confermato che, prima di procedere alla chiusura di linee a scarso traffico od alla parziale sostituzione dei servizi su di esse espletati, vengono sempre attentamente valutati, anche attraverso opportuni contatti con gli enti e le autorità locali, le esigenze di ordine tecnico, sociale ed economico delle zone interessate.

Per quanto riguarda la segnalata costruzione di un nuovo manufatto in corrispondenza del chilometro 57+635 della Sicignano-Lagonegro, si precisa che tale opera, realizzata a cura esclusiva dell'ANAS allo scopo di rettificare il tracciato della strada statale n. 19, non ha dato luogo a soppressioni di passaggi a livello, in quanto i due attraversa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

menti a raso citati sono rimasti a servizio del tratto di strada conservato in esercizio per il traffico viario locale.

Si fa infine presente che, per consentire sulla linea in questione una riduzione dei tempi di percorrenza, è stato disposto l'approntamento di un programma pluriennale di lavori di riclassamento del binario relativo, con inizio degli interventi stessi già nell'esercizio corrente.

Il Ministro: MARIOTTI.

AVOLIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della insostenibile situazione determinatasi nel cantiere Giovannini e Micheli (che opera per la costruzione dell'officina delle ferrovie dello Stato in Santa Maria La Bruna, Napoli) le cui maestranze, dopo una lunga battaglia contro la pratica del sottosalario, dei licenziamenti arbitrari in funzione intimidatoria, le pesanti condizioni di lavoro e l'assoluta mancanza di attrezzature antinfortunistiche, igieniche e di conforto, hanno deciso di occupare il cantiere in segno di protesta per i soprusi, le angherie e le illegalità della direzione.

L'interrogante chiede di sapere, in particolare, se il ministro sia a conoscenza dei seguenti fatti:

a) i lavoratori risultano in maggioranza dequalificati agli effetti della retribuzione;

b) i ritmi di lavoro sono insostenibili e vengono imposti sotto la minaccia costante del licenziamento;

c) le prestazioni straordinarie vengono pagate « fuori busta » per evadere il versamento delle relative contribuzioni previdenziali in violazione della legge 5 gennaio 1953, n. 4;

d) il cantiere è privo delle necessarie attrezzature antinfortunistiche e la direzione viola sia la legge 19 marzo 1953, n. 303 (mancano rubinetti sufficienti, non esistono docce, manca la mensa ed esiste una sola « ritirata »), sia la legge 29 aprile 1959, n. 264 (le assunzioni avvengono, infatti, attraverso intermediari che provvedono con il reclutamento di piazza).

L'interrogante chiede di sapere:

1) se il ministro stimi compatibile questa situazione con il fatto che la ditta Giovannini e Micheli realizza un lavoro per conto della pubblica amministrazione;

2) quali misure urgenti intenda adottare per imporre il rispetto integrale della legge e

garantire ai lavoratori la sicurezza sul lavoro e il rispetto dei loro diritti democratici e sindacali. (4-04004)

RISPOSTA. — La ditta Giovannini e Micheli esegue la costruzione dell'officina veicoli per conto delle ferrovie dello Stato nel comune di Torre del Greco - località Santa Maria la Bruna - occupando 201 operai ed 8 impiegati di cui 6 tecnici e 2 amministrativi.

I lavori hanno avuto inizio il 6 maggio 1968 e le assunzioni dei lavoratori sono avvenute con la piena osservanza della legge sul collocamento.

In data 21 gennaio 1969, vennero licenziati, con regolare preavviso, 13 dipendenti aventi qualifica di carpentieri e ferraioli, in quanto erano stati ultimati la maggior parte dei lavori in cemento armato. Per tali licenziamenti e per altre rivendicazioni di varia natura, gli operai proclamarono lo sciopero con occupazione del cantiere protrattasi fino al 13 febbraio 1969.

La ditta, a conclusione delle trattative condotte con i componenti della commissione interna e per venire incontro alle esigenze dei lavoratori trovatisi in difficoltà economiche per la lunga astensione dal lavoro, ha corrisposto ad ognuno di essi l'importo di lire 50 mila *una tantum*, ed ha provveduto alla istituzione della mensa aziendale, nonché alla corresponsione della indennità di vestiario in misura di 30 lire orarie anziché 4 come stabilito dal contratto di lavoro.

Per quanto concerne il trattamento economico del personale, secondo quanto riferito dall'ispettorato del lavoro di Napoli, la ditta corrisponde ai dipendenti, sin dall'inizio dell'attività, le retribuzioni stabilite dal contratto nazionale di lavoro valido per la categoria, tenendo conto delle qualifiche professionali dei lavoratori che, per altro, sono esattamente corrispondenti alle mansioni da essi svolte.

Inoltre, tutto il personale presta la sua opera per una media di 48-50 ore settimanali, ad eccezione del mese di novembre 1968, in cui la ditta ha beneficiato dell'intervento della Cassa integrazione guadagni per 2 settimane. A tale proposito si precisa, altresì, che l'attività edile è compresa nella tabella indicante le lavorazioni per le quali, per un periodo di 4 mesi all'anno, è consentito il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali (regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957). Pertanto, le prestazioni lavorative eccedenti il limite minimo delle ore di cui innanzi, ma non le

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

10 ore giornaliere o le 60 settimanali non possono essere considerate straordinarie.

In merito al trattamento economico, l'organo di vigilanza ha comunicato che la ditta ha corrisposto al personale dipendente la maggiorazione per le ore di lavoro prestate oltre le 43 settimanali, in quanto il contratto nazionale di lavoro considera come straordinarie le prestazioni eccedenti tale limite di orario settimanale. La relativa retribuzione è stata sempre registrata sui libri di paga, assoggettata a contribuzione e riportata sui prospetti di paga. Detta circostanza, per altro, è stata confermata dall'interrogatorio reso da numerosi dipendenti, a favore dei quali risultano adempiuti anche gli obblighi contributivi.

Per quanto riguarda, infine, la situazione infortunistica ed igienico-sanitaria presso la ditta in questione, si informa che l'ispettorato del lavoro di Napoli ha accertato inadempienze ad alcune norme di prevenzione infortuni ed ha, pertanto, elevato le relative contravvenzioni nei confronti del responsabile, al quale sono state anche intimare prescrizioni in materia di igiene del lavoro.

Il Ministro: BRODOLINI.

BALLARIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per sapere i motivi che hanno sinora impedito che ai pensionati ex pescatori della piccola pesca siano corrisposti gli aumenti della pensione in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 238, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'interrogante chiede se ritengano opportuno ed urgente intervenire per rimuovere gli eventuali ostacoli e per far sì che quanto prima possibile a detti pensionati siano liquidati gli arretrati e, con le prossime scadenze erogative, gli aumenti. (4-01618)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, fin dal 14 ottobre 1968, ha impartito alle proprie sedi provinciali le opportune istruzioni per l'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nei confronti dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Il Ministro: BRODOLINI.

BATTISTELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali

misure ed iniziative intenda prendere per assicurare a tutti i lavoratori della fabbrica Dell'Acqua di Cocquio Trevisago (Varese) del gruppo Riva il recupero delle marche previdenziali per la copertura della posizione previdenziale per tutto il periodo di tempo che essi hanno prestato regolarmente in questa azienda.

Circa 350 operai di questa fabbrica sono stati tutti licenziati per la sua chiusura nel 1966 (cioè in occasione della smobilitazione delle fabbriche del gruppo Dell'Acqua nonostante il grosso finanziamento dell'IMI). Questi lavoratori hanno oggi uno scoperto di posizione previdenziale di circa due anni che la direzione dell'azienda non ha versato all'INPS.

I lavoratori che sono andati o vanno in questo periodo in pensione subiscono le gravi conseguenze della evasione del pagamento dei contributi previdenziali da parte padronale. (4-03649)

RISPOSTA. — L'ufficio legale della sede INPS di Milano, presso la quale il cotonificio Dell'Acqua era stato a suo tempo autorizzato ad accentrare la sua posizione contributiva, ha provveduto a recuperare l'importo dei contributi dall'azienda medesima a favore dei dipendenti del cessato stabilimento di Cocquio Trevisago (Varese) relativi al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965.

La predetta sede INPS ha, di conseguenza, accreditato i contributi base direttamente sulle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.

Si precisa, infine, che l'azienda aveva regolarizzato la propria posizione nei confronti dell'istituto per il periodo antecedente e per il successivo a quello sopra indicato.

Il Ministro: BRODOLINI.

BENEDETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) quando verrà effettuato l'impianto di collegamento telefonico nelle frazioni Santa Margherita Pacchiarotti, Pozzo e Volpi del comune di Falerone (Ascoli Piceno), secondo domanda che l'amministrazione comunale ha formulato sin dall'aprile 1966 per ovviare alla situazione di grave disagio in cui si trovano gli abitanti delle tre popolose zone agricole, costretti per ogni necessità (basti pensare, tra gli altri, al problema della chiamata dei sanitari) a recarsi nel lontano capoluogo;

2) in particolare a che cosa debbesi il ritardo nella esecuzione dell'impianto in frazione Santa Margherita Pacchiarotti, che pur risulta incluso nel programma di lavori da realizzare con lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1968;

3) per quali ragioni il collegamento delle frazioni Pozzo e Volpi non è stato incluso, pur esso, nella prima ripartizione di fondi; se ritenga comunque — in considerazione della già rilevata grave condizione di disagio per le popolazioni interessate — che debba essere inserito nel piano di lavori da realizzare con il più ampio stanziamento che la azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad effettuare nell'anno finanziario 1969. (4-04021)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che il collegamento telefonico della frazione di Santa Margherita Pacchiarotti risulta compreso nei lavori da eseguire con il 14° lotto, finanziato con i fondi previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 178, per l'esercizio 1968.

L'utilizzazione dei predetti fondi era però subordinata alla approvazione delle necessarie variazioni al bilancio 1968, per cui l'ordine relativo all'esecuzione del collegamento in parola alla società SIP è stato impartito in data 20 novembre 1968.

Si prevede quindi che i lavori, definite le pratiche amministrative, potranno essere eseguiti ed ultimati, salvo particolari imprevisti, entro la prossima estate.

Per quanto riguarda i collegamenti delle frazioni di Pozzo e Volpi, si significa che essi, benché compresi tra quelli da eseguire a spese dello Stato, non sono stati finora inclusi in alcun lotto ivi compreso quello relativo al corrente esercizio finanziario, in quanto nella formazione degli elenchi dei collegamenti ancora da realizzare in ciascun lotto, è stata data la precedenza ad altre frazioni ritenute più meritevoli in base a determinati requisiti (numero di abitanti, distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, altitudine, data d'ammissione ai benefici di legge, ecc.).

Si assicura comunque che la segnalazione sarà tenuta nella più doverosa consentita considerazione.

Il Ministro: MAZZA.

BENOCCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della aspettativa esistente fra la popolazione di Catabbio (Semprioniano-Gros-

seto) per il miglioramento del locale servizio postale tramite il passaggio del medesimo dall'attuale situazione di ricevitoria a quella di agenzia postale.

L'interrogante ricorda che la zona interessata è suscettibile di sviluppo stante la scoperta di giacimenti pinariferi, per cui domanda inoltre se il ministro intenda intervenire per accogliere la richiesta per la istituzione di una agenzia postale a Catabbio. (4-04624)

RISPOSTA. — Già nel 1959 venne presa in esame la possibilità di istituire un'agenzia postale a Catabbio di Semprioniano (Grosseto) con contemporanea soppressione dell'esistente ricevitoria.

La pratica ebbe però esito negativo in considerazione che gli abitanti della località erano appena 413 e che la particolare esiguità delle operazioni postali e a denaro riguardanti quella utenza non giustificavano la spesa necessaria per il funzionamento dell'agenzia.

La pratica stessa è stata poi ripresa in esame il 12 settembre 1968 in seguito anche ad un'istanza del sindaco.

Esaminati nel febbraio del corrente anno i risultati dei nuovi accertamenti effettuati dalla competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Grosseto, è emerso che gli abitanti della località oggi sono ridotti a 353 e che le operazioni postali e a danaro rilevate sono pressoché nulle, per cui appare evidente che l'importanza della zona ha subito un regresso e che comunque, in atto, non si sono constatati risultati concreti dello sviluppo della zona stessa.

Giò posto e considerato che le esigenze di quella utenza sono sufficientemente soddisfatte dalla ricevitoria colà esistente, non si ritiene opportuno attuare il richiesto provvedimento.

Il Ministro: MAZZA.

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato che la società Marzotto-Sud, con sede in Salerno, eludendo la legge procede all'assunzione del personale scavalcando l'ufficio di collocamento e scegliendo il personale stesso con criteri discriminatori.

Per conoscere, altresì, se si ritenga procedere ad una rigorosa verifica dell'operato di detto opificio adottando, nel caso le notizie rispondano al vero, quei provvedimenti necessari per il rispetto della legge e per la fine della discriminazione fra gli aspiranti al posto di lavoro. (4-03497)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dai competenti organi periferici di questo Ministero, risulta che la società Marzotto-Sud, con sede in Salerno, — consociata alla Manifattura Lane G. Marzotto e figli di Valdagno — occupa attualmente 5 dirigenti, 82 impiegati, 41 intermedi e 966 operai.

Tutto il personale di cui sopra è stato assunto per il tramite della locale sezione di collocamento su richiesta nominativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e, nei casi di lavoratori appartenenti alle varie categorie protette, a seguito di avviamento disposto dall'ufficio provinciale del lavoro di Salerno in applicazione delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la richiesta nominativa è stata giustificata dalla particolare tecnica di lavorazione delle confezioni, la quale comporta ben 65 operazioni diverse, che presuppongono l'impiego di manodopera qualificata e addestrata specificamente in una determinata mansione.

La maggioranza del personale femminile in forza (727 unità) proviene dai vari corsi di addestramento e di qualificazione svolti dall'INAPLI e dal GIAPI e finanziati da questo Ministero.

Le assunzioni effettuate negli ultimi anni sono state molto scarse e limitate, nella maggior parte dei casi, alla copertura dei posti riservati agli invalidi.

In particolare, nell'anno 1967 l'azienda ha assunto 30 operai, di cui 8 invalidi, e 13 impiegati dei quali 4 per passaggio diretto dallo stabilimento consociato di Valdagno ed 1 proveniente dalla categoria « operai ».

Nell'anno 1968 l'azienda medesima ha assunto 8 operai, di cui 5 invalidi, e 3 impiegati, uno dei quali per passaggio diretto dallo stabilimento consociato di Valdagno.

Nel 1969 la società ha assunto soltanto 2 invalidi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 182, mentre altri 11 lavoratori, già in forza con la qualifica di operai, sono passati nella categoria « intermedi » e 3 « intermedi » ed una operaia sono passati nella categoria « impiegati ».

I predetti passaggi di categoria sono stati effettuati in attuazione di un accordo aziendale inteso a raggiungere una maggiore collaborazione tra la direzione dell'azienda ed il personale dipendente ed a consentire sempre più, attraverso un aumento dell'efficienza produttiva aziendale, un adeguato miglioramento retributivo dei lavoratori. Con il citato accordo, tra l'altro, le parti contraenti hanno adottato un particolare sistema salariale e

normativo che assicura ai lavoratori un trattamento più favorevole di quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 14 marzo 1968.

Si assicura, infine, che il competente ispettorato del lavoro, il quale per altro in occasione di ispezioni condotte presso l'azienda di che trattasi non ha rilevato violazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, non mancherà anche per il futuro di vigilare attentamente sull'osservanza da parte dell'azienda stessa delle norme di tutela del lavoro.

Il Ministro: BRODOLINI.

BONEA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che l'ENI ha proposto di modificare la normativa esistente dei punti di vendita di carburanti, nel senso di sostituire il sistema vigente dell'autorizzazione con la concessione governativa.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si ravvisi nella richiesta dell'ente di Stato di godere di una quota riservata delle nuove concessioni e del diritto di prelazione per il riscatto di punti di vendita cedibili da altre imprese del settore petrolifero, una impostazione monopolistica che contrasta con la pratica ancora vigente della libera concorrenza.
(4-03017)

RISPOSTA. — L'attuale disciplina normativa che regola gli impianti di distribuzione carburanti non si è dimostrata idonea ad assicurare l'ordinato sviluppo del settore.

Pertanto sarà sollecitamente predisposto un provvedimento legislativo, sul quale verranno sentite tutte le categorie interessate, che dovrà dare una nuova e più rispondente disciplina al settore in parola.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

BONEA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere come intenda orientare, nell'ambito della politica comunitaria, la posizione italiana relativa all'adattamento del monopolio tabacchi alla realtà comunitaria ed in qual modo la circolare 16 ottobre 1968 del monopolio tabacchi sia compatibile con l'articolo 37 del trattato CEE, secondo quanto chiesto da un parlamentare tedesco alla commissione europea.

L'interrogante chiede di sapere inoltre se sia questo il metodo meno plausibile per tutelare un settore molto importante della agricoltura italiana, specie meridionale, che ha bisogno di essere protetto e sostenuto, ma senza correre la alea di una sconfessione da parte della Comunità, dovendosi il monopolio progressivamente adattare alle norme del trattato.

(4-04207)

RISPOSTA. — Valutazioni di opportunità, connesse alla struttura aziendale ed alle dimensioni dell'amministrazione dei monopoli di Stato, hanno suggerito l'emanazione della circolare 16 ottobre 1968, nella quale sono contenute direttive che, senza apparire incompatibili con l'articolo 37 del trattato CEE, tendono invece a ristabilire una posizione di principio sorretta da considerazioni giuridiche, posizione che lo stesso Monopolio aveva in precedenza, e solo transitoriamente, modificata, in presenza di peculiari situazioni.

In effetti l'amministrazione dei monopoli, muovendo dal presupposto che i prodotti da fumo esteri si considerano acquistati, e quindi trasferiti all'azienda in libera disponibilità, al momento del passaggio del tabacco dai depositi agli organi di vendita, ha ravvisato opportuno consentire ai rappresentanti ed incaricati delle ditte fornitrici di visitare la merce unicamente fino a quando la stessa trovava nei depositi, al fine di accertarne lo stato di conservazione e la consistenza delle scorte.

Con le cennate direttive, cioè, si è inteso non riconoscere ulteriore validità all'autorizzazione transitoriamente concessa ai rappresentanti delle case estere di visitare anche i magazzini, le sezioni di vendita e le rivendite stesse.

Ciò in quanto la finalità a cui detta concessione era stata preordinata — consistente prevalentemente nell'intento di realizzare le prospettate esigenze delle ditte fornitrici di prendere conoscenza diretta dell'organizzazione di vendita italiana — doveva considerarsi ormai soddisfatta per via dei risultati ottenuti con il perseguimento degli indicati obiettivi d'informazione.

Sull'argomento è necessario per altro aver presente che l'amministrazione italiana, unica fra i *partners* del Mercato comune, sin dal 1959, in pieno rispetto agli obblighi comunitari e con l'assenso dell'esecutivo della CEE, ha eliminato ogni discriminazione nel trattamento fiscale fra prodotti nazionali ed esteri, i quali ultimi vengono commercializzati nel nostro paese a condizioni assolutamente iden-

tiche rispetto ai prodotti nazionali. La portata delle misure di liberalizzazione adottate si esprime, infatti, nei quantitativi delle vendite dei prodotti comunitari in questo arco di tempo, che sono passati dai 230 mila chili del 1958 ai quasi 6 milioni di chili del 1968.

Contrariamente a questa prova tangibile dello spirito di leale applicazione del trattato di Roma offerta dall'Italia, negli altri paesi membri non sono state apportate modifiche alle strutture fiscali, tali da consentire un allargamento dell'interscambio, sia pure di lieve entità.

In Germania, ad esempio, permane un sistema fiscale discriminatorio, per effetto del quale è impedita la vendita di prodotti di basso prezzo a vantaggio della produzione locale, orientata su livelli di massima qualità; in Francia, l'Ente di Stato mantiene un regime di monopolio chiuso e l'introduzione dei prodotti esteri soggiace alla politica di orientamento del mercato esercitata dal SEITA, con effetti altamente protettivi per la produzione nazionale.

Negli altri tre paesi comunitari, e cioè in Belgio, Olanda e Lussemburgo, fino al 1° luglio 1968 si è avuta una distorsione della capacità concorrenziale delle marche comunitarie, per effetto di una sperequata politica fiscale che veniva ad aggravare la protezione daziaria, ora scomparsa. Tuttavia, per dieci anni questi mercati hanno goduto di un grande privilegio che, più volte denunciato dal nostro paese, è rimasto sempre intatto. Aggiungesi che nei grossi mercati: Germania e Francia, la situazione è sempre altamente discriminata per consentire, sia pure, modesti livelli di interscambio con i nostri prodotti. Rimane, pertanto, solo il mercato italiano, finora, libero da qualsiasi ostacolo alla continua penetrazione comunitaria.

In questa obiettiva situazione delle diverse condizioni di mercato è quanto mai difficile comprendere su quali motivi poggia la presunta limitazione dal momento che la « neutralità » del sistema fiscale e di distribuzione resta pienamente assicurata nel nostro paese, in ossequio proprio all'articolo 37 del trattato di Roma, che prevede soltanto « alla fine del periodo transitorio » — mentre l'Amministrazione italiana ne ha dato attuazione sin dal 1959 — l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri, per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

È anzi opportuno ricordare che il nostro paese non è stato mai destinatario, per il settore dei tabacchi, di alcuna raccomanda-

zione da parte dell'esecutivo comunitario, il quale ha sempre riconosciuto la perfetta aderenza delle misure di riordinamento adottate alle norme del trattato di Roma.

Il Ministro: REALE.

BRIZIOLI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che il titolare della concessione speciale tabacchi Ficola di Mugnano (Perugia) ha chiesto alla direzione compartimentale tabacchi di Perugia, di trasferire in altro comune la lavorazione dei tabacchi e che in conseguenza di ciò 180 lavoratrici stagionali non verranno riassunte con grave disagio delle famiglie e dell'economia del comune di Perugia.

Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per evitare il minacciato trasferimento delle lavorazioni o comunque per permettere che almeno la cernita del tabacco continui ad essere effettuata presso lo stabilimento di Mugnano così come richiesto dalle maestranze e dalla direzione compartimentale tabacchi di Perugia. (4-03106)

RISPOSTA. — Effettivamente lo stabilimento Ficola di Mugnano non è nelle migliori condizioni di attrezzatura tecnica, specie per quanto riguarda l'impianto termico che dovrebbe essere in buona parte rinnovato.

Risulta infatti che nell'anno 1968 il magazzino non ha potuto essere attivato nel consueto periodo stagionale di lavorazione del tabacco, in quanto il trasferimento dell'azienda dal defunto proprietario agli eredi aveva creato gravi difficoltà soprattutto finanziarie, mentre gli impianti del tabacchificio si presentavano abissognevole di trasformazioni notevoli e di sostituzioni.

Nella impossibilità di fronteggiare diversamente la difficile situazione, la concessione Ficola, in seguito anche ad intervento dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia, si era quindi orientata a far lavorare il tabacco presso il magazzino di altra concessione ubicato fuori di detto comune, impiegando a tal fine le maestranze dello stabilimento di Mugnano, che avrebbe provveduto a trasportare a proprie spese sul posto di lavoro ed alle quali avrebbe corrisposto un'ora di salario in più al giorno, a compenso del tempo occorrente nei viaggi di andata e ritorno.

Il personale, però, non ha aderito a tale proposta ed ha chiesto che almeno il lavoro di cernita fosse effettuato in Mugnano.

Allo stato la questione può considerarsi avviata a soddisfacente definizione in quanto la direzione dell'azienda, corrispondendo all'invito del predetto ufficio regionale e delle autorità locali si è recentemente impegnata ad assumere per la cernita del prodotto circa 60 tabacchine, numero che rappresenta la quasi totalità della manodopera locale normalmente occupata presso lo stabilimento.

Da parte loro le operaie hanno lasciato libera l'azienda di far effettuare l'imbottimento del tabacco presso altro magazzino; hanno accettato di rinviare l'inizio della lavorazione al momento in cui il suddetto imbottimento sarà possibile e si sono impegnate ad attendere che la corresponsione delle competenze contrattuali avvenga secondo le possibilità finanziarie della ditta.

Il Ministro delle finanze: REALE.

CACCIATORE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente trasformare l'attuale ricevitoria postale di Cerulli, frazione del comune di Altavilla Silentina (Salerno), in agenzia.

Tale trasformazione si rende necessaria in quanto circa tremila abitanti gravitano attualmente su tale frazione e tra essi numerosi vecchi pensionati, ai quali oggi è difficile recarsi all'agenzia di Altavilla, la quale dista circa sette chilometri da Cerulli. (4-04602)

RISPOSTA. — Premesso che ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 marzo 1963, n. 307, non è più consentita la trasformazione delle ricevitorie postali in agenzie, si comunica che la pratica riguardante l'istituzione di un'agenzia postale a Cerulli, frazione del comune di Altavilla Silentina (Salerno), con contemporanea soppressione della locale ricevitoria, ha già formato oggetto di esame l'anno scorso.

Precisamente, in data 9 luglio 1968 è stato disposto un sopralluogo ispettivo al fine di esaminare l'opportunità dell'invocato provvedimento.

Esaminati nel novembre del 1968 i risultati degli accertamenti ispettivi effettuati dalla competente direzione provinciale di Salerno, si è rilevato che Cerulli — come le altre contrade viciniori — è una località prettamente agricola, con attività commerciali insignificanti e priva di industrie e che l'entità del traffico postale e del movimento a denaro

interessante quegli abitanti è scarsamente consistente.

Ciò premesso e considerato che le esigenze di quella utenza sono sufficientemente soddisfatte dalla ricevitoria colà esistente e che gli abitanti delle località viciniori (ivi compresi i pensionati) possono far capo all'ufficio locale di gruppo *D* di Altavilla Silentina, distante tre chilometri (e non sette) da Cerrelli, non si ritiene opportuno attuare il richiesto provvedimento.

Il Ministro: MAZZA.

CANESTRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della revisione delle zone di servizio di distribuzione della corrispondenza stabilita per Casale Monferrato dalla direzione poste e telegrafi di Alessandria, con decorrenza 1° marzo 1969.

Si tratta, secondo la stampa locale che ne ha dato notizia, di un provvedimento che implica l'allargamento di quasi tutte le zone del centro urbano fino a comprendere quartieri periferici; la creazione di una fascia intorno alla città nella quale sarà il portalelettere rurale a operare, per cui la corrispondenza verrà recapitata una volta al giorno anziché due, come invece avveniva prima della revisione, l'attribuzione infine di altre zone periferiche, che non faranno più parte del nucleo urbano, agli uffici delle frazioni o dei comuni circostanti. Sempre secondo la stampa locale questa riorganizzazione, che comporta evidenti conseguenze negative sia per gli utenti sia per i portalelettere, sarebbe stata decisa in opposizione ad un'altra ipotesi, precedentemente considerata, secondo cui si sarebbe pervenuti a un ampliamento dei quadri del personale e a una riduzione delle zone di ripartizione.

L'interrogante chiede al ministro come consideri la questione e quali eventuali iniziative egli intenda assumere al riguardo.

(4-04423)

RISPOSTA. — Resasi necessaria la riorganizzazione dei servizi di recapito della corrispondenza a Casale Monferrato per adeguarla all'espansione della città, in seguito ad accertamenti ispettivi, valutata ogni possibile soluzione, è emersa la necessità di ristrutturare tutte le zone di portalelettere in modo da attribuire all'utenza compresa nella cerchia urbana un trattamento uniforme mediante l'istituzione, laddove non aveva ancora luogo,

della seconda distribuzione della corrispondenza.

Così è avvenuto per le vie Argine Malpensata, Regioni Orti, corso Duca d'Aosta, via Firenze, via Pagiotti, via Sasso e via Carducci, le quali, in prevalenza, in passato fruivano di una sola distribuzione.

Con l'attuale organizzazione quindi tutta la cerchia urbana della città, intesa in senso lato, trovasi ora servita con doppia distribuzione.

Le case sparse a carattere strettamente rurale, aventi cioè fisionomia propria delle località di estrema periferia poste lungo le strade Argine, Frassineto, Valenza, Visconti, San Giorgio e Monte Sosso, per la scarsa densità della popolazione e la notevole percorrenza sono state affidate ad un servizio di portalelettere con una sola distribuzione giornaliera, analogamente a quanto avveniva in passato.

Nel far presente che l'anzidetta riorganizzazione ha comportato l'istituzione di un nuovo servizio di portalelettere, si assicura che, ove in avvenire dovessero verificarsi, nella zona in questione, sostanziali modifiche, questa amministrazione non mancherà di adottare ogni opportuno provvedimento.

Il Ministro: MAZZA.

CEBRELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli sia noto il grande disagio in cui i lavoratori dell'ufficio arrivi e distribuzione di via Ferrante Aporti di Milano sono costretti a lavorare. Disagio che, durando ormai da troppo tempo, ha costretto i lavoratori addetti al suddetto ufficio arrivi e distribuzione ad aprire una vertenza che si trascina da dieci giorni con la direzione comportimentale delle poste.

L'interrogante intende conoscere se il ministro intenda intervenire per una immediata e positiva considerazione delle richieste avanzate per l'allargamento dell'organico; per la razionalizzazione dei turni di lavoro e per creare negli uffici in oggetto condizioni di igienicità necessarie per la salute dei lavoratori e per l'efficacia del lavoro stesso.

(4-04504)

RISPOSTA. — Per quanto attiene alla richiesta di ampliamento dell'organico del personale dell'ufficio arrivi e distribuzione di via Ferrante Aporti di Milano, sono in corso gli opportuni accertamenti ispettivi, dalle cui risultanze dipenderà l'adozione dei provvedimenti del caso.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del servizio, si rende noto che è stata esaminata la possibilità di cottimizzare il lavoro presso la sezione raccomandate dell'ufficio e cioè nel settore in cui maggiormente si erano manifestate delle proteste mosse dall'asserita gravosità del servizio stesso.

In atto, dopo uno scambio di vedute con le organizzazioni sindacali, è stato raggiunto un accordo sulla questione del lavoro a cottimo.

Pertanto il servizio in parola si sta avviando verso la completa normalità.

Per quanto, infine, riguarda le condizioni degli ambienti di lavoro del surripetuto ufficio, si partecipa che sono previsti lavori di manutenzione straordinaria afferenti i locali in argomento, il cui progetto — in corso di redazione da parte del competente ufficio lavori postelefonici di Milano — potrà essere completato entro breve termine.

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, si sta altresì esaminando la possibilità di trasferire un settore del servizio di recapito in locali da prendere in affitto.

Si assicura infine che saranno adottati, con ogni consentita sollecitudine, tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari al fine di ovviare al segnalato disagio.

Il Ministro: MAZZA.

CESARONI E VESPIGNANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza che alcuni uffici delle imposte dirette hanno modificato accertamenti agli allevatori avicoli considerando la loro attività anziché agricola industriale.

Di conseguenza tale attività anziché essere assoggettata ad imposta sul reddito agrario viene gravata da imposta di ricchezza mobile categoria B.

Gli interroganti constatato che gli allevamenti, compresi quelli avicoli, sono inclusi nelle attività agricole anche dagli stessi accordi comunitari, chiedono se trattasi di iniziative adottate da singoli uffici oppure trattasi di una iniziativa del Ministero delle finanze; chiedono, altresì, quali provvedimenti il ministro intenda adottare per porre fine ad una situazione la cui diffusione comprometterebbe seriamente lo sviluppo degli allevamenti avicoli di cui tanta necessità ha il nostro paese. (4-03752)

RISPOSTA. — L'assoggettamento dei redditi degli allevatori avicoli all'imposta sul red-

dito agrario rappresenta esigenza immodificabile allo stato attuale della legislazione fiscale, considerati i diversi criteri stabiliti dalle vigenti leggi tributarie per la valutazione dei redditi agrari rispetto a quelli mobiliari.

Infatti, per l'assoggettabilità del reddito del produttore avicolo all'imposta sul reddito agrario, non si può prescindere nell'esercizio dell'attività agricola, dalla coesistenza di due condizioni: il possesso del fondo e l'investimento di capitale e lavoro, nei limiti di potenzialità del fondo stesso. Ciò è espressamente stabilito dagli articoli 62 e 65 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, i quali evidenziano la necessaria connessione che deve sussistere tra il possesso di un fondo capace di una produttività sufficiente all'attività che su di esso si vuol esercitare e l'impiego di capitale e lavoro da investire nell'attività stessa senza esorbitare dalla potenzialità economica del fondo. Ne consegue, anche secondo la giurisprudenza prevalente, che l'allevamento del pollame non è soggetto all'imposta di ricchezza mobile, qualora non assuma carattere di industria e sempre che la maggior parte dell'attività venga esercitata con l'utilizzo dei prodotti del fondo. In tal caso, l'utile è già compreso nel reddito accertato catastalmente.

Le attuali tecniche di allevamento del bestiame portano invece ad escludere che i redditi in questione siano assoggettati a tassazione sulla base dei criteri seguiti per la determinazione del reddito agrario, consistenti nell'applicazione, alle singole particelle catastali che compongono il fondo, delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale.

Nella maggior parte dei casi, infatti, l'allevamento è avulso dal fondo e il relativo reddito manca del carattere di ordinarietà, in quanto suscettibile di continue e sensibili variazioni per le mutevoli condizioni di mercato. Sarebbe, quindi, estremamente difficile ricondurre in valori costanti il reddito stesso, per comprenderlo nelle tariffe di estimo.

Sede naturale per la tassazione del reddito dell'operatore avicolo resta pertanto l'imposta di ricchezza mobile, per la possibilità che essa offre di determinare analiticamente il reddito sulla base di tutti gli elementi attivi e passivi inerenti alla sua produzione.

Ad una diversa soluzione in sede legislativa, conforme all'avviso espresso dall'interrogante potrà certamente giungersi, ma soltanto quando si sarà pervenuti ad un sistema di tassazione che, tenendo conto delle nuove tecniche produttive, risolva in modo

unitario anche le analoghe richieste avanzate da numerose altre categorie le quali, come gli avicoltori, operano nel campo agricolo.

Si assicura che a tal fine è stata già disposta l'istituzione di un'apposita commissione di studio, la quale ha il compito, fra l'altro, di aggiornare il concetto di reddito agrario.

Il Ministro: REALE.

CINGARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della viva agitazione del personale viaggiante delle poste di Reggio Calabria, agitazione concretatasi in uno sciopero unitario, in relazione alla necessità di una migliore e più razionale organizzazione dei servizi viaggianti delle poste e telecomunicazioni nel duplice obiettivo di consentire più umane e dignitose condizioni di lavoro al personale interessato e di meglio servire gli interessi dell'utenza dell'intera provincia di Reggio Calabria; e per conoscere quali provvedimenti il Ministero competente intenda adottare per soddisfare le ricordate legittime attese.

In seguito ad altro sciopero effettuato nel novembre 1968, la direzione centrale movimento e trasporti delle poste e telecomunicazioni ha disposto l'invio di un ispettore per lo esame dell'intera situazione e da tale ispezione sono emersi tutti gli inconvenienti lamentati, nascenti dall'entrata in funzione del servizio aeroportuale notturno con scalo per la regione calabrese a Isola Capo Rizzuto e dalla conseguente modifica di alcuni turni di ambulanti e messaggeri i quali lavoravano già prima in condizioni del tutto insoddisfacenti per la carenza di personale e per l'inedoneità delle vetture postali in dotazione. Nessuno, e tanto meno i suindicati, contestano il valore innovativo del servizio aeropostale notturno, tuttavia è insostenibile che tale innovazione debba provocare gravi disagi al personale e all'utenza, e perciò appare tanto più urgente una comprensiva valutazione da parte degli organi centrali delle poste e telecomunicazioni dei motivi reali e fondati della agitazione. (4-03877)

RISPOSTA. — Premesso che l'istituzione del collegamento aeropostale Crotone-Roma e viceversa non ha alcun rapporto con l'agitazione del personale viaggiante della sede di Reggio Calabria, si precisa che l'attuale strutturazione dell'ambulante 165/166 Reggio Calabria-Santa Eufemia-Reggio Calabria con i

treni 1946/2873 è stata disposta tenendo presente la necessità di assicurare il regolare carteggio della corrispondenza nella stazione di Sant'Eufemia, dove non esistono uffici di smistamento, e, quindi, la prosecuzione con il treno 2873, delle corrispondenze colà scolate dai treni della linea tirrenica e dirette a località delle province di Catanzaro e Reggio Calabria poste sul versante jonico.

Tale disciplina non ha incontrato il favore del personale interessato, il quale eccependo la limitata attrezzatura alberghiera della località e lamentando l'asserita gravosità dell'attuale prestazione, chiede, invece, di iniziare il proprio lavoro nella stazione di Catanzaro Sala, che raggiungerebbe, fuori servizio da Sant'Eufemia, subito dopo l'arrivo del treno 1946, sul quale opera nel viaggio di andata.

L'accoglimento di una siffatta richiesta nei termini formulati dal personale verrebbe però a pregiudicare seriamente, a tutto danno dell'utenza, l'avviamento delle corrispondenze destinate ai centri ionici e conseguentemente la possibilità di effettuarne il recapito in prima distribuzione.

Per altro, allo scopo di venire incontro alle esigenze del personale, delle quali si sono fatte interpreti le organizzazioni sindacali, è stato portato a termine uno studio inteso a superare le difficoltà tecniche conseguenti alla soppressione del servizio ambulante sulla linea Sant'Eufemia-Catanzaro.

Pertanto, dal 25 febbraio 1969 si è dato corso ad una vasta ristrutturazione del servizio che, con la modifica degli avviamenti e l'utilizzazione del treno R 561 da Napoli a Sant'Eufemia, ha consentito di convogliare in anticipo mediante l'utilizzazione di autofurgoni le corrispondenze di che trattasi a Catanzaro, conciliando così le esigenze del personale con gli interessi del pubblico.

Si soggiunge, inoltre, che le carrozze postali in dotazione alla sede di Reggio Calabria sono del tipo a cassa metallica, pienamente idonee anche alle alte velocità e dotate di impianti igienici e di riscaldamento.

Si assicura comunque che, non appena sarà possibile, si prenderà in considerazione anche l'aspirazione del personale interessato di poter prestare la propria opera su vetture più moderne.

Il Ministro: MAZZA.

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* —

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

Per sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere per favorire una sollecita ripresa delle trattative fra i rappresentanti della Saint Gobain di Pisa ed i rappresentanti sindacali allo scopo di assicurare la continuità del lavoro negli stabilimenti di quella azienda facendo revocare la sospensione deliberata il 15 ottobre 1968 e che ha colpito ben 400 dipendenti da tempo in agitazione, la qual cosa ha provocato la comprensibile reazione delle maestranze.

L'interrogante richiama l'attenzione del Governo sul grave stato di disagio e di tensione che si è venuto a creare fra i lavoratori della stessa cittadina per l'ulteriore aggravamento della situazione economica seguito alla chiusura dello stabilimento Marzotto (con 800 licenziati) e per allarmanti voci che circolano di possibili ulteriori sospensioni dal lavoro in altre aziende; cosicché, nella deprecata ipotesi di una assoluta impossibilità di risolvere positivamente la vertenza della Saint Gobain, occorrerà promuovere con ogni sollecitudine adeguate incentivazioni industriali sostitutive, mediante investimenti produttivi delle partecipazioni al fine di riequilibrare la situazione economica pisana, gravemente compromessa. (4-02256)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso lo stabilimento Saint Gobain di Pisa si è conclusa in sede sindacale, il 23 ottobre 1968, con la sigla di un accordo mediante il quale le parti interessate, dopo aver preso atto delle assicurazioni fornite dalla azienda allo scrivente ed al Ministro dell'industria circa lo impegno di mantenere gli attuali livelli di occupazione nelle varie categorie, hanno convenuto l'ammissione ai benefici della Cassa integrazione guadagni nei confronti di 150 operai dal 23 ottobre al 30 novembre 1968.

L'accordo prevede inoltre l'aumento a 200 unità del numero degli operai in integrazione per il periodo dal 1° al 22 dicembre 1968 e successivamente a quest'ultima data un ulteriore aumento a 250 unità.

Si fa presente, infine, che ai fini della corresponsione a favore dei predetti lavoratori sospesi dal lavoro del particolare trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 115, lo scrivente di concerto con i ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria ha emanato in data 9 gennaio 1969 il decreto previsto dall'articolo 3 della legge medesima, decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 17 marzo 1969, n. 70.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

COVELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per conoscere se siano informati della grave situazione di disagio venutasi a creare tra il personale della Società partenopea trasporti e della società ARAN, a seguito dell'accordo stipulato il 14 gennaio 1969, dall'ATAN e dai rappresentanti sindacali degli autoferrotranvieri presso l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli con l'intervento del rappresentante della direzione compartimentale civile e dei trasporti in concessione.

Con detto accordo, che si richiama a quello stipulato il 1° agosto 1961, sono state fissate le modalità della sistemazione, presso l'ATAN con effetto dal 1° gennaio 1969, per i dipendenti delle società suddette, modalità che violano apertamente i diritti acquisiti dal personale degli appalti in virtù della loro appartenenza alla categoria autoferrotranviaria. Infatti con le modalità concordate:

a) non è stato tenuto conto delle qualifiche stabilite a suo tempo dal Ministero dei trasporti a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini del trattamento giuridico ed economico, né dell'esplicito parere espresso dal Consiglio di Stato (sezione seconda, in data 22 marzo 1961, n. 173) circa l'applicabilità della legge 22 settembre 1960, n. 1054, concernente la estensione dell'equo trattamento al personale della società partenopea trasporti ed ARAN, adibito alle operazioni sussidiarie date in appalto dall'ATAN, parere confermato il 13 giugno 1967 dalla stessa seconda sezione del Consiglio di Stato;

b) l'inquadramento del personale, e soprattutto di quello impiegatizio, non è stato regolato con la dovuta corrispondenza, talché, dopo aver ricoperto per oltre 7 anni le qualifiche stabilite dal Ministero dei trasporti, detto personale si vede ora retrocesso di colpo all'ultima qualifica con annullamento completo dei diritti acquisiti;

c) numerosi dipendenti delle società partenopee trasporti ed ARAN, in servizio dagli anni 1953 e seguenti, sono stati licenziati in tronco con effetto dal 1° gennaio 1969 avendo superato il 60° anno di età, senza considerare che non avevano ancora maturato il diritto al minimo della pensione, in contrasto quindi con le leggi in vigore (28 luglio 1961, n. 830 e 16 marzo 1968, n. 228) con dannose conseguenze per le rispettive famiglie.

Trattasi di un migliaio di operai e impiegati che prestano da anni un impegnativo lavoro di interesse pubblico e che giustamente

reclamano una adeguata tutela da parte degli organi competenti.

L'interrogante chiede il sollecito intervento delle autorità responsabili affinché, nel pieno rispetto delle norme vigenti e del parere espresso dal Consiglio di Stato, l'ATAN provveda ad assorbire integralmente e ad inquadrare nella propria azienda il personale della società partenopea trasporti ed ARAN con tutti i diritti acquisiti senza alterazione o menomazione alcuna dello stato giuridico ed economico ad esso da tempo riconosciuto.

(4-03703)

RISPOSTA. — Secondo le notizie fornite dall'ispettorato e dall'ufficio del lavoro di Napoli, risulta che l'ATAN aveva affidato nel 1954 all'ARAN ed alla Partenopea trasporti, in regime di appalto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il rimessaggio ed il rifornimento di tutto il materiale di consumo (carburante, lubrificante, gomme, ecc.) del suo intero parco veicoli.

Le predette società hanno svolto il servizio esclusivamente a favore dell'ATAN per cui il relativo personale dipendente sostenendo la illegittimità degli appalti, ha sempre aspirato ad essere assorbito dall'ATAN stessa.

Tali aspettative, anche a seguito dell'emanazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, portarono alla stipulazione, presso la sede dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli, dell'accordo in data 1° agosto 1961 tra l'ATAN, l'ARAN, la Società partenopea trasporti e le organizzazioni sindacali del personale dipendente.

L'accordo si articolava principalmente nei seguenti punti:

1) applicazione in favore dei dipendenti delle due società appaltatrici della legge 22 settembre 1960, n. 1054, che stabilisce la estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extraurbani, e quindi la corresponsione del trattamento economico del personale ATAN;

2) assunzione da parte dell'ATAN, in data 1° gennaio 1969, del personale dipendente dall'ARAN e della Partenopea trasporti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Regolamento, allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con l'intesa che i requisiti fisici sarebbero stati accertati con i criteri della revisione e che sarebbe stato derogato al limite di età, purché gli interessati non avessero superato il 60° anno;

3) inquadramento da parte dell'ATAN, dei predetti dipendenti fra il proprio personale di ruolo, attribuendo al personale operaio le qualifiche previste dall'accordo di che trattasi e a tutto indistintamente il personale impiegatizio la qualifica di « alunno d'ordine », con la conservazione, per tutti i lavoratori, dei benefici economici derivanti da aumenti periodici di stipendio maturati sulla paga base corrispondente alla qualifica.

Per altro, il Ministero dei trasporti che dapprima, su conforme parere del Consiglio di Stato, aveva ritenuto legittima l'estensione delle norme contenute nel decreto n. 148 alle due società appaltatrici, ha chiarito successivamente che nel caso in esame non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 26, primo comma, allegato A al decreto stesso, con la conseguenza che al personale in parola non può riconoscersi il diritto a conservare un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello precedentemente goduto perché essendo verificata la scadenza contrattuale dell'appalto, il rapporto di lavoro del personale adibito alle operazioni oggetto dell'appalto stesso deve considerarsi concluso. Per lo stesso motivo, il Dicastero suddetto ha ritenuto che non è neppure applicabile l'articolo 5 della legge 22 settembre 1960, n. 1054. Per determinare, quindi, quale trattamento spetti al personale in parola, occorre richiamarsi al contratto stipulato il 1° agosto 1961, anche con eventuali modificazioni in senso più favorevole per i lavoratori in questione, purché non pregiudizievoli per le posizioni del personale già in servizio presso l'ATAN.

In conformità al suddetto parere, sono state definite in data 14 gennaio 1969, presso l'ufficio del lavoro, le seguenti modalità di attuazione dell'accordo del 1961:

1) sistemazione presso l'ATAN degli 844 lavoratori della Società partenopea trasporti e ARAN, che ne facciano incondizionatamente richiesta, con decorrenza 1° gennaio 1969;

2) riconoscimento dell'anzianità maturata con le precedenti società nel periodo 16 luglio 1961-31 dicembre 1968, soltanto ai fini della determinazione del periodo ferie annuali, della prima applicazione del regolamento per le promozioni, della liquidazione della « buonuscita » e degli scatti di anzianità.

3) conservazione dell'intero importo della retribuzione anche nei confronti del personale che, in base all'accordo 1° agosto 1961 ed alla nuova comparazione delle qualifiche, previste dall'accordo 14 gennaio 1969, avrà

una qualifica ed una classe inferiore a quelle ricoperte in precedenza;

4) applicazione del solo accordo 1° agosto 1961 nei confronti del personale che dovesse ritenere di non accettare l'accordo 14 gennaio 1969;

5) impegno dei firmatari dell'accordo 14 gennaio 1969 a non pretendere dalla ATAN alcun diritto comunque derivante dal precedente rapporto con le due società;

6) libera accettazione e sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore, dell'accordo 14 gennaio 1969, presso l'ufficio del lavoro;

7) possibilità, per tutti gli impiegati, di passaggio, a breve scadenza dalla qualifica di « alunno d'ordine » a quella immediatamente superiore di « segretario di terza ».

In relazione al contenuto dei suddetti accordi, si informa l'interrogante che il personale operaio, nella quasi totalità, si è dimostrato soddisfatto per le condizioni praticate in ordine al trasferimento alle dipendenze dell'ATAN ed ha quindi accettato e sottoscritto l'accordo del 14 gennaio 1969. Viceversa, gli impiegati si sono opposti; in un primo momento, alla declassazione ad « alunno d'ordine », ma hanno poi anch'essi sottoscritto quest'ultimo accordo, il quale, su un totale di 844 lavoratori, non è stato accettato soltanto da una telefonista, da un manovale e da un lavoratore che presta servizio militare.

Per quanto riguarda la questione accennata al punto c) della interrogazione, si precisa che la mancata assunzione degli ultrasessantenni, in totale 433, già in servizio presso le due società appaltatrici, oltre ad essere prevista dai summenzionati accordi, non costituisce violazione delle leggi previdenziali richiamate dall'interrogante.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

COVELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se ritengano di intervenire, di concerto tra loro, per una conveniente e definitiva sistemazione — a mezzo del commissariato generale per onoranze ai caduti in guerra — delle salme di oltre un centinaio di militari russi i quali, evasi il 12 aprile 1945 dal campo di concentramento di Villa d'Almè (Bergamo), furono sterminati dalle truppe tedesche in ritirata.

Dette salme, pietosamente raccolte da cittadini di Alzano Lombardo sotto la guida del capostradino Gherardi Pietro Giovanni, fu-

rono sistemate alla meglio in fosse comuni; finita la guerra, alcune furono traslate nel cimitero di Nese, ma la maggior parte vennero seppellite attorno al cimitero di Monte di Nese, sempre in fosse comuni, in località recintata da colonnine di cemento e catenelle di ferro.

A distanza di quasi 24 anni, e nella assenza completa di interessamento dell'autorità comunale del luogo, la popolazione invoca l'intervento degli organi centrali affinché le salme dei caduti abbiano degna sepoltura.

L'interrogante chiede altresì se il ministro dell'interno ritenga conferire un adeguato riconoscimento ufficiale per l'alta opera di umanità che il soprannominato Gherardi ha svolto ininterrottamente dall'aprile 1945 ad oggi con nobiltà d'intenti per la conservazione delle salme di questi poveri stranieri, morti in terra italiana. (4-04007)

RISPOSTA. — In occasione del censimento effettuato nell'anno 1948 a cura del commissariato generale onoranze caduti fu accertato che nel territorio del comune di Alzano Lombardo erano state tumulate 111 salme di caduti di nazionalità mongola, così suddivise:

frazione Monte di Nese 68, presso il locale cimitero, 18, 10 e 5 in fosse comuni extra cimiteriali rispettivamente nelle località Bruggali, Monte Cavallo e Duchello;

frazione Olera 2, presso il locale cimitero;

frazione Nese 8, presso il locale cimitero.

Risultò, inoltre, che i suddetti militari erano stati fucilati in frazione di Monte di Nese il 13 aprile 1945, perché — già alle dipendenze delle forze armate tedesche — avevano disertato tentando di raggiungere formazioni dislocate sui monti circostanti.

La inumazione delle salme venne eseguita dal personale del comune di Alzano Lombardo, il quale si trovò nell'impossibilità di procedere alla loro identificazione perché le forze tedesche che eseguirono l'esecuzione in massa, spogliarono preventivamente le vittime di ogni documento ed oggetto personale.

Il commissariato generale onoranze caduti in guerra, di intesa con l'amministrazione comunale di Alzano Lombardo, diresse e finanziò le operazioni per la raccolta e la sistemazione provvisoriamente in fosse comuni extra-cimiteriali.

Tali salme vennero collocate in cassette ossario e nel 1950 degnamente reinumate nell'apposita area annessa al cimitero comunale della frazione di Monte di Nese, vicino ai 68 commilitoni ivi sepolti in precedenza.

Le provvidenze attuate sono conformi alle convenzioni internazionali che regolano la delicata materia.

Al signor Pietro Giovanni Gherardi — all'epoca dei fatti menzionati seppellitore comunale e fino a qualche anno fa custode del cimitero della frazione suddetta — l'amministrazione comunale di Alzano Lombardo ha concesso nel 1963 una medaglia d'oro con pergamena a riconoscimento del lodevole servizio prestato e per l'opera svolta con apprezzati sentimenti di cristiana pietà.

Il Ministro della difesa: GUI.

d'AQUINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere i motivi per cui ancora qualche direttore amministrativo di sede dell'INPS si rifiuta — come accade a Messina — di aderire alle richieste dei sanitari addetti all'ufficio medico legale, di poter firmare il foglio di presenza presso il medico capo servizio, anziché sul foglio presenza comune, ciò fra l'altro dissentendo da quanto era stato accettato durante gli incontri tra rappresentanti sindacali di categoria e ministro nel quadro di quella autonomia funzionale dei sanitari preposti, già in parte recepite dagli organi ministeriali competenti. (4-03889)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dall'INPS, le modalità osservate dai funzionari dell'Istituto per l'apposizione della firma di presenza non sono identiche per tutte le sedi provinciali, ma variano in relazione alle esigenze organizzative di ciascuna di esse.

In genere, presso le sedi di notevoli dimensioni la firma viene apposta presso i capi dei singoli reparti: i sanitari, quindi, firmano presso il dirigente il gabinetto diagnostico.

Presso le sedi di proporzioni più limitate i funzionari di ogni ruolo — sia esso amministrativo, di ragioneria, legale o sanitario — appongono dinorma la firma presso il direttore o il vice direttore della sede.

Tale procedura è seguita anche presso la sede di Messina e si ritiene che essa non contrasti con l'esigenza dell'autonomia funzionale dei sanitari rappresentate nella interrogazione, la cui iniziativa non è stata condivisa — come si rileva dalla copia della lettera trasmessa dall'INPS — dai medici funzionari dell'ufficio di cui trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga, prima di procedere al conferimento delle sedi ai dipendenti aventi diritto alle mansioni esecutive, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1968, n. 11690, reperire tutte le sedi resesi vacanti e disponibili in seguito all'esodo volontario in applicazione degli articoli 47 e 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nonché al collocamento in pensione di altri numerosi dipendenti.

Tale sospensione consente la reperibilità di altri numerosi posti e permetterebbe la sistemazione dei dipendenti secondo un giusto criterio, evitando trasferimenti di intere famiglie con grave disagio ed inutili sacrifici. (4-04720)

RISPOSTA. — L'articolo 49, secondo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 325, stabilisce testualmente che « gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati... alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa tabella A ».

La distribuzione, quindi, delle unità di che trattasi fra le varie sedi di servizio in relazione alle esigenze delle singole sedi è stata già prevista dal legislatore; non rimane perciò alcun margine di discrezionalità amministrativa.

Si soggiunge che lo stesso articolo 49, primo comma, fissa la data precisa per il conferimento delle mansioni (23 aprile 1969) che è di poco posteriore a quella di scadenza per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, ai sensi dell'articolo 47 della citata legge n. 325.

Il Ministro: MAZZA.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministero del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se risponda e verità che la direzione generale della RAI-TV avrebbe deciso il trasferimento della sede di esecuzione della trasmissione *Senza rete* da Napoli a Torino e quali provvedimenti intenda adottare per evitare tale ingiusto provvedimento qualora le notizie diffuse in proposito e già severamente commentate da tutta la stampa locale dovessero risultare fondate.

L'interrogante desidera richiamare l'attenzione del ministero sulla gravità della misura, sul suo valore morale e sulle conseguenze economiche che deriverebbero dalla privazione alla città di Napoli di una sia pur

modesta fonte di lavoro che ha parzialmente contribuito ad attenuare il sempre continuo aggravamento della crisi nel settore artistico ed in quelli ad esso complementari.

Difatti la suddetta trasmissione, sorta a Napoli nel 1968, si è imposta all'attenzione dei telespettatori soprattutto per il valore organizzativo sviluppato con encomiabile impegno dalla direzione e dalle maestranze napoletane e per la elevata qualità artistica delle masse orchestrali, scenografiche, eccetera che vi hanno partecipato, per cui il suo trasferimento ad altra sede della RAI suonerebbe offesa alla tradizionale capacità, alla diligenza ed all'entusiasmo con cui tutti i collaboratori della trasmissione hanno saputo renderla tanto gradita ed apprezzata dal pubblico di tutta Italia e, come già detto, provocherebbe nuova disoccupazione nella numerosa categoria professionale interessata che da anni è in attesa di un maggiore sviluppo dell'attività della sede di Napoli della RAI-TV. (4-03428)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha assicurato che la nuova sede delle trasmissioni del programma televisivo denominato *Senza rete* verrà realizzata, come la precedente, presso il centro di produzione TV di Napoli, che continuerà, pertanto, a svolgere la sua normale attività.

Il Ministro: MAZZA.

DI LEO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che l'esazione dei tributi diretti erariali e comunali, riscuotibili mediante ruoli, viene effettuata con la applicazione di aggi esattoriali che variano da un minimo dell'1,80 per cento (applicato nelle zone del Nord Italia a più alto sviluppo economico) sino a raggiungere il 10 per cento; che la maggiore onerosità dell'aggio si verifica prevalentemente nei comuni economicamente depressi, in quanto stante l'esiguità del carico fiscale, le relative spese di riscossione incidono maggiormente sui contribuiti, i quali sono pertanto sottoposti ad un più rilevante sacrificio economico, in relazione al più alto aggio che sono costretti a pagare; che in particolare in gran parte dei comuni della Regione siciliana (compreso lo stesso capoluogo), alla quale compete, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 aprile 1958, n. 507, di disciplinare la riscossione delle entrate anzidette, sono stabiliti aggi esattoriali pari al 10 per cento, il che comporta per i contribuenti siciliani il pagamento di oltre 8 per

cento in più, rispetto ai contribuenti di altre zone d'Italia — se ritenga che tale diversità di trattamento realizzi una patente violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione della Repubblica che stabiliscono l'uguaglianza di tutti i cittadini, i quali hanno l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche (e tali sono anche da considerarsi le spese di riscossione) in ragione della propria capacità contributiva e, nel caso affermativo, quali iniziative intenda adottare, nel quadro della riforma tributaria, ai fini dell'applicazione, nella materia di che trattasi, delle menzionate norme costituzionali. (4-04134)

RISPOSTA. — Il costo della riscossione si basa sostanzialmente sull'ammontare dei carichi in esazione, ma ad esso sono strettamente collegate anche le condizioni in cui detta riscossione si svolge.

Pertanto, la maggiore onerosità dell'aggio esattoriale che si verifica prevalentemente nei comuni dell'Italia Meridionale è dovuta, oltre che all'esiguità dei carichi tributari, anche alle particolari difficoltà che il servizio della riscossione incontra in questi comuni per l'alta percentuale di morosità e di inesigibilità, per il numero delle quote minime e per altri consimili fattori di incidenza.

Per quanto riguarda, in particolare, la Regione siciliana, è poi da tener presente che, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale in diverse sentenze, la materia della riscossione dei tributi è stata trasferita dallo Stato alla Regione siciliana per effetto delle norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, per cui spetta alla Regione il potere di organizzare i servizi di riscossione ad essa affidati, non escluso quello della determinazione degli aggi.

Non si può non riconoscere, tuttavia, che la distribuzione degli aggi nel territorio nazionale, oggi crea indubbiamente, tra i contribuenti delle varie Regioni, disparità di trattamento che vanno senz'altro eliminate, per una migliore rispondenza ai principi costituzionali della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Il problema sollevato dall'interrogante sarà difatti affrontato e risolto dal progetto di riforma tributaria che verrà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri e che fissa alcune direttive alle quali il legislatore delegato dovrà adeguarsi.

In particolare, per quanto attiene alla riscossione delle imposte a mezzo ruoli, è prevista la incorporazione degli aggi esattoriali nelle aliquote stabilite per i singoli tributi.

In tal modo, il costo complessivo della riscossione viene ad essere redistribuito in misura uniforme, mediante la determinazione di una percentuale complessiva di prelievo eguale per tutti i contribuenti in ogni parte d'Italia.

Con ciò, oltre ad eliminare le denunciate sperequazioni, si consentirà al contribuente di conoscere direttamente, attraverso la determinazione delle aliquote dei tributi, l'onere fiscale che egli deve sopportare, senza ulteriori aggiunte e senza ulteriori aggravii.

Il Ministro: REALE ORONZO.

DI LEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere come si intenda tutelare la dignità dei funzionari direttivi dell'amministrazione dello Stato, ai quali sarebbe attribuito un trattamento economico di gran lunga inferiore a quello attribuito ad altri pubblici dipendenti.

L'interrogante chiede a tal fine di conoscere:

1) se ritenga che i compiti e le responsabilità affidati agli impiegati dello Stato non meritino un più adeguato e concreto riconoscimento della loro insostituibile funzione di sorreggere l'impalcatura dell'intero apparato statale, non solo in vista dell'attuazione delle riforme programmate nei più disparati settori della vita sociale, ma soprattutto nel fondamentale compito di difesa delle istituzioni e dell'ordinamento giuridico in cui si concreta la superiore continuità dello Stato e sul quale si fonda la comune, civile convivenza;

2) se ritenga che tale disparità di trattamento non faccia che aggravare il disordine esistente nelle retribuzioni dei pubblici dipendenti non ultima causa della crisi in cui versa la pubblica amministrazione;

3) se ritenga che tale avvilente trattamento economico non avrà come effetto quello di scoraggiare gli elementi migliori dal prescegliere la via dell'impiego statale e ciò vale tanto più per i tecnici (medici, ingegneri), i quali, se già impiegati, abbandonano l'amministrazione dello Stato, mentre i giovani laureati preferiscono altre attività, meglio retribuite. (4-04726)

RISPOSTA. — La questione prospettata con l'interrogazione predetta forma oggetto di at-

tento esame da parte di questo ufficio e delle altre amministrazioni e organizzazioni interessate al fine di adottare le soluzioni che saranno ritenute possibili ed opportune.

Il Ministro per la riforma burocratica:
GATTO.

DI PRIMIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza che in Castellafiume (L'Aquila) è stato costruito, con i fondi che lo Stato ha erogato per il funzionamento di un corso di qualificazione per muratori nell'anno 1959-60, un edificio;

b) se sia a conoscenza che detto fabbricato successivamente al gennaio 1960, è stato occupato dal parroco di quel comune, don Ezio Del Grosso, che lo ha adibito a Canonica e a sua abitazione;

c) se ravvisi in questa situazione elementi tali che giustifichino una inchiesta da parte del ministero per accertare quale destinazione abbiano ricevuto i fondi destinati per il funzionamento del corso di qualificazione per muratori e per accertare in base a quale norma il parroco di quel comune ha creduto di poter adibire a canonica e a sua abitazione un edificio abusivamente costruito. (4-03773)

RISPOSTA. — Il corso indicato nella interrogazione cui si risponde non è stato autorizzato né finanziato da questo ministero.

Si fa presente, altresì, che dagli accertamenti all'uopo effettuati dall'ispettorato regionale del lavoro de L'Aquila è risultato che il corso medesimo è stato svolto — nel periodo dal luglio 1960 al gennaio 1961 e con fondi del proprio bilancio — dall'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, il quale, com'è noto, è sottoposto alla vigilanza di altro dicastero.

Il Ministro: BRODOLINI.

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto avviene nel gruppo Saint Gobain a proposito del tentativo di assorbimento in atto di questo gruppo da parte del gruppo francese BSN.

Se ritenga che, avendo il gruppo Saint Gobain importanti stabilimenti in Italia e stante la precarietà delle condizioni dal punto di vista occupazionale in essi esistente, il suaccennato e possibile assorbimento possa costi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

tuire un ulteriore pericolo per le già difficili condizioni in cui trovansi l'industria vetraria del nostro Paese.

Se creda opportuno prendere iniziative tendenti:

1) a prendere contatti con la direzione di questo Gruppo al fine di conoscere con esattezza i termini del problema;

2) a cautelarsi contro ogni possibile evenienza derivante da contraccolpi negativi relativi alla operazione suddetta fino a decidere anche un intervento del capitale pubblico nel settore in esame. (4-03438)

RISPOSTA. — L'operazione della fusione tra la Saint Gobain e la società *Boussois Souchon Newesel* (BSN) non ha più avuto esito in quanto quest'ultima società non ha ottenuto la maggioranza del pacchetto azionario della consorella.

Pertanto, allo stato, la situazione produttiva e commerciale della società in questione rimane immutata.

Il Ministro: TANASSI.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se ritenga giustificato il profondo malcontento dei lavoratori interessati alla assegnazione degli 88 alloggi GESCAL, costruiti a Reggio Calabria-Sbarre inferiori e già completati nell'ottobre 1968, ma non consegnati solo perché l'ENEL non ha ancora provveduto alla fornitura dell'energia elettrica;

2) se ritenga opportuno dare immediate disposizioni per la consegna delle chiavi degli alloggi ai titolari in trepida attesa. (4-03349)

RISPOSTA. — Dalle informazioni all'uopo assunte risulta che effettivamente gli alloggi realizzati in località Sbarre Inferiori di Reggio Calabria a cura dell'INCIS, nella sua qualità di stazione appaltante della Gestione case per lavoratori, non sono stati consegnati agli aventi diritto, in quanto si è tuttora in attesa dell'allacciamento dei prodotti alla rete elettrica.

A tale riguardo, si precisa comunque che la stazione appaltante ha già realizzato il manufatto della cabina e che l'ENEL, alla fine del mese di gennaio 1969, ha appaltato i lavori per l'attrezzature della cabina stessa.

Intanto, sulla base dei prescritti elaborati tecnico-catastali inviati dall'INCIS, la GESCAL sta provvedendo alla predisposizione dei contratti di assegnazione che saranno trasmessi entro breve tempo al competente Istituto autonomo case popolari di Reggio Calabria, unitamente alla lettera di autorizzazione a consegnare gli alloggi agli aventi diritto non appena eseguito l'allacciamento elettrico.

Il Ministro: BRODOLINI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che da oltre due anni il servizio di facchinaggio nella stazione ferroviaria di Forlì è stato concesso alla ditta Ricci Antonio, senza che sia stata indetta regolare gara di licitazione privata e pertanto altre ditte e cooperative del luogo che avrebbero potuto prestare un servizio più vantaggioso, non sono state interpellate. Secondo le informazioni fornite dal direttore del compartimento di Bologna, oltre due anni fa, questa decisione doveva essere limitata ad un solo periodo di sei mesi.

Per conoscere i motivi del perdurare di tale anomalia e della mancata ottemperanza alle vigenti norme in materia di appalti nelle aziende pubbliche.

Per sapere se ritenga opportuno intervenire per roviare a questa situazione anormale e perché si provveda ad indire apposita gara di licitazione privata per avere un servizio più adeguato e meno costoso. (4-04469)

RISPOSTA. — Per fare fronte alla situazione di precarietà manifestatasi nel corso dell'anno 1966 in alcuni impianti ferroviari del compartimento di Bologna in seguito a carenze d'ipersonale sopravvenute per cause diverse ed imprevedibili, gli organi locali provvederò, nella loro competenza, a destinare, ai settori più impegnativi per l'esercizio, personale ferroviario tratto da servizi meno importanti (come nel caso della manipolazione merci e bagagli in stazione di Forlì) in cui supplire mediante appalti temporanei.

Stante l'urgenza e conformemente al disposto dell'articolo 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1965, n. 1893, venne perciò, nel caso segnalato, interpellata l'impresa del posto che, quale concessionaria di servizi similari in località viciniori, offriva le maggiori garanzie sia dal lato tecnico (disponendo di

maestranze già pratiche del lavoro da svolgere) sia dal lato economico ed organizzativo.

Ciò posto, avendo la ditta Ricci Antonio praticato condizioni vantaggiose per l'azienda delle ferrovie dello Stato ed offrendo altresì le necessarie garanzie tecniche, fu ad essa affidato il servizio anzidetto con contratto semestrale valido dal 26 gennaio al 25 luglio 1967.

A tale scadenza, essendosi nel frattempo aggravata la situazione numerica del personale in forza al compartimento di Bologna soprattutto per gli esodi di cui all'articolo 26 della legge del 1967, n. 40, il contratto stesso è stato di mano in mano rinnovato, in via precaria, e dalle stesse condizioni del contratto originario, nell'attesa di poter riefettuare i servizi relativi in gestione ediretta delle ferrovie dello Stato.

Si ritiene che fin dalla prossima scadenza contrattuale (25 luglio 1969) potrà farsi luogo alla soppressione dell'appalto; in caso contrario si procederà ad espletare apposita gara formale.

Il Ministro: MARIOTTI.

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se intendano provvedere, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, alla emanazione di un decreto per la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione — per la durata di 80 giorni — alle lavoratrici e ai lavoratori di tutte le province tabacchicole che siano stati occupati in almeno due delle campagne 1965-66, 1966-67, 1967-68 alle dipendenze di aziende concessionarie speciali per la lavorazione della foglia del tabacco comprese nella gestione tabacco della Cassa unica assegni familiari.

Per conoscere i motivi per i quali nessuna risposta è stata data al sindacato nazionale tabacchine aderente alla FILZAT-CGIL che sin dal 28 febbraio 1968 ha formulato la richiesta oggetto della presente interrogazione. (4-00936)

RISPOSTA. — Il rinnovo della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione agli addetti alla lavorazione industriale della foglia di tabacco non usi è reso possibile a causa della deficitaria situazione patrimoniale della gestione per la disoccupazione.

Stante tale situazione, l'emanazione di un provvedimento nel senso richiesto è subordinata al reperimento ei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri derivanti.

In proposito, com'è noto, trovasi all'esame del Parlamento una proposta di legge (Atto Camera 747) presentata dagli onorevoli Scalia, Zanibelli e Pisicchio concernente uno stanziamento per contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

FRACANZANI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se sia a conoscenza del sorprendente fatto che il comitato regionale veneto della programmazione non si riunisce da quasi un anno.

Per conoscere se ritenga di intervenire presso il presidente del comitato stesso quanto meno per sollecitare l'urgente convocazione di tale organismo per l'esame dei molteplici e spesso delicati e pressanti problemi socio-economici della regione veneta (tra gli altri quello relativo alla ristrutturazione degli zuccherifici che interessa Montagnana e vaste zone depresse del Veneto meridionale). (4-04212)

RISPOSTA. — Non risulta che il Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto abbia cessato la propria attività.

Il Comitato stesso si riunirà il 21 aprile 1969 e nell'ordine del giorno sono inseriti argomenti di particolare importanza per la regione veneta; tra essi figura anche il problema del settore bieticolo e saccarifero.

Il Ministro: PRETI.

FRANCHI E ABELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quali disposizioni siano state impartite in particolare per quanto riguarda la provincia di Gorizia in ordine all'opportunità di un grave inasprimento fiscale nei confronti di alcune categorie di liberi professionisti; per sapere come si ritenga che tali disposizioni, se effettivamente impartite, si concilino con le poche floride condizioni economiche generali di quella provincia che non possono non riflettersi sul reddito di tali categorie che, del resto, risultano già sottoposte ad una pressione fiscale che non sembra trovi riscontro neppure in zone di più elevate capacità economiche e per sapere, se le citate disposizioni non fossero state impartite, quali interventi concreti si intendano operare perché tale situazione abbia a cessare. (4-02779)

RISPOSTA. — Nessuna disposizione risulta essere stata impartita dai competenti uffici in sede sia centrale sia locale o compartimentale, per l'asserito inasprimento della pressione fiscale nei confronti dei liberi professionisti della provincia di Gorizia.

Notizie di fonte periferica assicurano anzi che l'azione accertatrice degli uffici finanziari della suddetta provincia è stata sempre improntata a criteri di assoluta equità e comprensione, anche in considerazione delle non rilevanti possibilità economiche della fascia territoriale in questione e dei riflessi che ne derivano sui livelli di redditività di talune attività professionali.

Qualora, ciò nondimeno, una eventuale accentuazione del carico tributario dovesse risultare essersi verificata nei riguardi di qualche singolo caso o di qualche ristretto gruppo di professionisti, soltanto una più specifica segnalazione in ordine al settore che si assume colpito dalla incidenza fiscale potrà consentire un diretto intervento degli organi dell'amministrazione centrale.

Il Ministro: REALE.

FULCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per cui, dopo più di sei mesi dalla pubblicazione della legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 », il comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, ancora non abbia deliberato sulla localizzazione delle costruzioni da realizzarsi ai sensi dell'articolo 24 della legge medesima e dell'articolo 44-ter sub-articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 182, e se ravvisino opportuno di dare disposizioni per un acceleramento delle procedure.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se si ritenga che né la lettera della legge né motivi di equità impongono o suggeriscono di escludere dai benefici di cui alla legge medesima — come parrebbe essere l'opinione del Comitato centrale medesimo dalla corrispondenza scambiata con la cooperativa « La Tartaruga » con sede nel comune terremotato di Mistretta (Messina) — le cooperative edilizie costituite dai lavoratori rimasti senza abitazione a causa del terremoto. E ciò in quanto la esclusione realizzerebbe una inconcepibile discriminazione tra i lavoratori uniti in coope-

rativa e gli altri, pur essendo tutti rimasti parimenti danneggiati dalla medesima calamità. (4-01051)

RISPOSTA. — Com'è noto, in applicazione del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, il comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori ha disposto uno stanziamento di 14 miliardi per la costruzione di alloggi nelle zone siciliane colpite dal terremoto del gennaio 1968.

L'attuazione dei programmi relativi è legata alla soluzione di vari problemi, concernenti la definizione delle localizzazioni dei singoli interventi, la scelta delle aree edificatori, l'approntamento delle necessarie infrastrutture, la valutazione del grado di sismicità delle zone interessate.

Per quanto attiene alle localizzazioni, si fa presente che in data 18 dicembre 1968, il predetto comitato centrale, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti comitati provinciali e del parere favorevole espresso dalla Presidenza della regione siciliana con nota del 20 novembre 1968, ha deliberato la ripartizione del suddetto stanziamento fra i comuni elencati nell'acclusa tabella, per l'importa a fianco di ciascuno indicato.

La gestione, dal canto suo, ha subito affrontato il problema elaborando una serie di proposte atte a semplificare ed a sollecitare le maggiori operazioni: dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree edificatorie alla progettazione; dall'appalto dei lavori all'apertura dei cantieri.

Tali proposte — nelle quali si è previsto, in particolare, anche la possibilità di commettere direttamente a ditte specializzate, mediante trattativa privata, la progettazione e la costruzione dei fabbricati nonché il principio di favorire l'assegnazione degli alloggi ai lavoratori che hanno avuto l'abitazione distrutta o danneggiata, indipendentemente dal requisito di cui al comma a) dell'articolo 56 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 — hanno formato oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione della gestione.

Si è provveduto, pertanto, a compiere tutte quelle operazioni preliminari necessarie per l'impostazione e la conseguente realizzazione dei singoli programmi; impostazione e realizzazione che saranno avviate non appena le amministrazioni e gli enti, interessati alle costruzioni, avranno provveduto agli adempimenti di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda, poi, la destinazione dello stanziamento di cui sopra, si fa presente

che il Comitato centrale, nel disporre la localizzazione degli interventi, ha stabilito di destinare i fondi soltanto alla realizzazione di alloggi in favore della generalità dei lavoratori e non anche per gli altri settori previsti dall'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tra cui quello delle cooperative.

Il criterio informatore per la utilizzazione dei fondi stanziati deve ricercarsi nella necessità di favorire quanto più possibile i lavoratori che versano in condizioni di maggiore bisogno di alloggi, ciò che viene maggiormente in rilievo nei bandi di concorso riservati alla generalità dei lavoratori (art. 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471) che non nei bandi di finanziamento riservati alle cooperative, dove ai soci prenotatari è richiesto unicamente il possesso di determinati requisiti senza che sia previsto alcun criterio di preferenza.

Per altro, si ritiene opportuno far presente che i partecipanti ai bandi di concorso riservati alla generalità dei lavoratori, utilmente collocati in graduatoria, potranno, qualora lo ritengano opportuno, avvalersi delle forme associative previste dall'articolo 30 della citata legge n. 60 del 1963, usufruendo dei relativi benefici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

GUARRA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponde al vero che sta per effettuarsi la soppressione del tronco ferroviario Sicignano-Lagonegro (Potenza) e, nell'affermativa, se ritenga di dover soprassedere dall'adottare un tale provvedimento tenuto conto, fra gli altri, dei seguenti motivi: 1) la soppressione di detto tronco causerebbe ulteriori danni alla popolazione interessata, la quale, a seguito della costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, rimarrebbe completamente tagliata fuori da ogni strada di comunicazione con conseguente grave pregiudizio per l'economia locale; 2) allo scalo ferroviario di Montesano affluiscono viaggiatori di 36 paesi della Basilicata, dando vita alla zona; 3) recentemente e con una spesa non indifferente è stata realizzata ed aperta al traffico una « variante » allo scopo di eliminare bendue passaggi a livello sul tratto della predetta ferrovia Sicignano-Lagonegro. (4-04780)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04806, del deputato Amendola Pietro, pubblicata a pag. 1695).

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi la direzione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha respinto l'istanza del personale ex-cottimista, inquadrato fra il personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 959 del 1962, tendente ad ottenere il riscatto del servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

Detto servizio, per il quale esisteva l'obbligo della presenza e dell'osservanza dell'orario d'ufficio, è stato valutato a tutti gli effetti quale servizio prestato alle dipendenze dello Stato ed è stato riconosciuto titolo valido ai fini dell'assunzione tra il personale non di ruolo.

Nessun impedimento dovrebbe, pertanto, sussistere allo accoglimento della richiesta degli interessati, per cui si chiede di conoscere se il Ministro intenda intervenire in merito. (4-04081)

RISPOSTA. — Per l'esecuzione di lavori di carattere contingente, da espletarsi con il sistema del cottimo e mediante costituzione di rapporti di natura privatistica, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in forza delle disposizioni legislative in vigore nel tempo ha potuto avvalersi, durante periodi compresi fra il 1° maggio 1948 ed il 13 agosto 1962, dell'opera di elementi estranei, retribuiti a parcella.

Nei confronti di tali soggetti un rapporto d'impiego pubblico non è dunque mai sorto, né avrebbe comunque potuto sorgere anche se fosse stato accertato, cioè, il requisito della prestazione di servizio ininterrotto, con osservanza dell'orario d'ufficio, ostandovi sia il carattere delle prestazioni, sia il divieto di assunzioni, a partire dal 1° maggio 1948, sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Intervenuta la legge 19 luglio 1962, numero 959, questa ha rimosso gli ostacoli prima esistenti in ordine sia al momento dell'assunzione, sia alla qualificazione, sia al titolo di essa, riconoscendo per la prima volta ai soggetti in questione il diritto all'inquadramento nel personale non di ruolo della amministrazione del catasto, peraltro con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ovverosia dal 14 agosto 1962.

Deve pertanto ritenersi che soltanto da tale ultima data il rapporto d'impiego pubblico nei confronti della categoria in argomento sia venuto a costituirsi, e che, di conseguenza, sempre alla medesima data occorrerà fare ri-

ferimento, non solo per stabilire il periodo di anzianità ai fini dell'eventuale inquadramento nei ruoli organici, ma anche per determinare la decorrenza dalla quale il servizio non di ruolo può essere riconosciuto e riscattato agli effetti della pensione.

Il Ministro: REALE.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali criteri la direzione generale del contenzioso avrebbe consigliato, con circolare del 25 marzo 1968, numero 9, di non comprendere, per motivi di opportunità, coloro che rivestono cariche politiche o sindacali, particolarmente impegnative, nelle commissioni delle imposte dirette.

La direttiva, qualora venisse realmente seguita, determinerebbe una assurda preclusione (in contrasto con le norme che disciplinano la composizione dei predetti organismi) ed un affronto alla dignità dell'intera classe dirigente sindacale e politica.

L'interrogante chiede altresì di conoscere, proprio al fine di assicurare la più ampia rappresentatività a tutela degli interessi sia dello Stato sia dei contribuenti, se ritenga di disporre, in sede di rinnovo delle commissioni medesime, che le autorità competenti consultino oltre le forze politiche anche quelle sindacali per avere gli orientamenti necessari circa le designazioni e le nomine da effettuare.

(4-04610)

RISPOSTA. — Lo spirito a cui è informata la circolare del 25 marzo 1968, n. 9, è da ricercarsi unicamente nel proposito dell'amministrazione finanziaria, palesemente rivolto alla tutela di un interesse generale, di assicurare alle sedute delle commissioni tributarie l'opera fattiva e la costante partecipazione di tutti i suoi componenti.

Lungi dal voler disporre una preclusione assoluta e, d'altra parte, arbitraria, per coloro che rivestono cariche politiche e sindacali, la circolare in esame, infatti, ha inteso soltanto ottenere che, nella emanazione delle direttive da seguire in sede di designazione dei membri facenti parte delle commissioni anzidette, fosse enuto presente il suggerimento di massima, diretto ad evitare, per quanto possibile, che il normale funzionamento dei consessi tributari avesse a risentire delle frequenti assenze di alcuni componenti, che rivestono cariche politiche e sindacali particolarmente impegnative o vincolanti. Ciò nella benintesa previsione che il disimpegno di gravosi incarichi di natura politica e sindacale non dia, a co-

loro che ne siano investiti, la possibilità di dedicarsi con la dovuta assiduità alle non meno delicate funzioni proprie del contenzioso tributario, il cui svolgimento presuppone, oltretutto, notevole disponibilità di tempo, per la complessità della materia da trattare e per il numero sempre crescente delle controversie da definire.

Si è trattato, in definitiva, di un suggerimento inteso a fronteggiare un fenomeno che ha richiamato da qualche tempo l'attenzione dell'amministrazione finanziaria, la quale, proprio al fine di rendere sempre più spedita ed efficiente l'attività delle commissioni in esame già in sede di predisposizione del disegno di legge governativo recante modifica delle norme sul contenzioso tributario — presentato al Parlamento nel corso dell'attuale legislatura — ha ravvisato la necessità di introdurre una disposizione che preveda la decadenza dei componenti le commissioni provinciali e distrettuali, qualora essi, senza giustificato motivo, non partecipino a cinque sedute consecutive e non depositino le decisioni nel termine stabilito.

Il Ministro: REALE.

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda potenziare la divisione VI del personale civile, e precisamente l'ufficio rimborso spese di cura, con maggiore personale al fine di rendere più spedita l'evasione delle pratiche di rimborso, spettante agli impiegati affetti da infermità dipendenti da causa di servizio, in quanto tali rimborsi, normalmente, non vengono effettuati se non dopo il trascorrere di un anno dalla data di richiesta degli interessati.

Per conoscere i criteri secondo i quali si operano le decurtazioni su quanto compete agli interessati, in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale del 5 luglio 1967. Infatti l'ufficio opera decurtazioni non solo quando l'ENPAS ha escluso qualche prestazione e medicinale, ma anche quando il medico dell'amministrazione militare avesse ritenuta necessaria tale prestazione e quando tali decurtazioni non sono avvenute da parte dell'ENPAS. Tale abuso provoca revisione della pratica, rettifiche, ecc., creando un'ulteriore perdita di tempo a solo danno degli interessati.

Per sapere, infine, se ritenga di disporre che pratiche del genere abbiano sollecita definizione nella considerazione che trattasi di invalidi che per curarsi, a volte, anticipano cospicue somme.

(4-04732)

RISPOSTA. — Le pratiche relative al rimborso delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità riportate per causa di servizio dal personale civile della difesa sono svolte con ogni possibile sollecitudine, seguendo la normale procedura che prevede l'emanazione di un provvedimento formale soggetto a registrazione della Corte dei conti e, successivamente, l'emissione di un mandato diretto a favore dell'interessato, anch'esso sottoposto alla registrazione di detto organo.

Nella maggior parte dei casi le domande di rimborso sono prive o complete della necessaria documentazione e quindi richiedono una preliminare istruttoria, a cui è interessato anche l'ENPAS per la parte di propria competenza.

Il ritardo lamentato dall'interrogante è pertanto dovuto all'espletamento dei suddetti adempimenti e non già ad una carenza del personale della difesa preposto alla trattazione delle pratiche in parola.

Per quanto, poi, riguarda la liquidazione delle spese di cura, l'amministrazione militare assume a proprio carico la differenza tra la spesa sostenuta dall'interessato e la somma rimborsata dall'ENPAS, applicando i criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, recante norme di applicazione della legge 27 luglio 1962, numero 1116. Sono poste a totale carico dell'amministrazione, e quindi rimborsate interamente, le spese relative a visite mediche, a cure, ad accertamenti diagnostici e a medicinali non ammesse a rimborso dall'ENPAS, riconosciute necessarie dall'autorità sanitaria militare.

Il Ministro: GUI.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che allo stabilimento Calze Ambrosiana di Pietrasanta (Lucca) manca, da etmpo, la commissione interna, tanto che è stata rivendicata dalle maestranze anche in un recente sciopero, indetto unitariamente dai sindacati anche per altre rivendicazioni aziendali;

2) se sia a conoscenza che la direzione dello stabilimento non intende riconoscere il diritto alla elezione ed alla esistenza della commissione interna, adducendo lo specioso motivo che l'azienda, non aderendo all'associazione provinciale degli industriali di Lucca, non è tenuta al rispetto del vigente accordo interconfederale sulle commissioni interne;

3) cosa intende fare per contribuire a rimuovere la direzione dello stabilimento Calze Ambrosiana di Pietrasanta dall'attuale intransigente atteggiamento sull'oggetto in questione. (4-03808)

RISPOSTA. — Risulta a questo ministro che già da alcuni mesi le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno chiesto alla direzione dell'Ambrosiana Calze di Pietrasanta di poter procedere alla elezione della commissione interna ed, anzi, i motivi che hanno determinato i recenti scioperi sono da ricercarsi, oltre che nella richiesta intesa ad ottenere il riassetto zonale, anche in quella tendente alla istituzione di detto organismo.

Tuttavia, l'azienda — che pur ha esteso ai propri dipendenti dal 1° gennaio 1969 il trattamento economico previsto per la zona « 0 » del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria in luogo di quella della IV zona in cui è compresa la provincia di Lucca — non ha ritenuto di accogliere la richiesta relativa alla commissione di cui trattasi per il fatto che, non aderendo all'associazione degli industriali, non si ritiene vincolata all'osservanza dell'accordo interconfederale sulle Commissioni interne.

L'ufficio provinciale del lavoro di Lucca non ha mancato di interessarsi della questione ma le sollecitazioni rivolte in tal senso alla direzione aziendale non hanno avuto, purtroppo, l'esito sperato.

Il Ministro: BRODOLINI.

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che la tabacchicoltura è una realtà tecnica, economica e sociale che tiene ancora legati i contadini alla terra, impedendone l'esodo disastroso e malinconico; considerato che tale settore agricolo di produzione assume una enorme importanza in tutto il territorio nazionale ed in special modo nella Campania; richiamata la legge del 17 dicembre 1965, n. 1432 — se si intenda dar corso con ogni sollecitudine, e comunque con effetto dall'anno in corso, a quanto previsto al punto 3 della richiamata legge, con la concessione in uso gratuito, ai coltivatori di tabacco per manifesto che ne facciano richiesta, di materiali ed attrezzature strettamente specifiche per la coltivazione e la cura del tabacco, al fine di ottenere prodotti quantitativamente e qualitativamente superiori, sia per ridurre i costi di produzione, sia per garantire maggiori capacità

competitive nell'ambito del MEC; se si ritenga, in rapporto alle necessità derivanti dalle nuove tecniche di produzione, adottare gli opportuni provvedimenti tendenti alla istituzione di corsi di aggiornamento invernali per coltivatori. Per sapere, infine, se e quali iniziative si reputa necessario assumere per pervenire alla istituzione di un fondo comune nazionale per mancato raccolto, qualora avversità climatiche possano, come di frequente accade, compromettere la produzione, specie in relazione ai gravi danni derivanti dalla grandine, ai quali, a giudizio dell'interrogante, si potrebbe ovviare anche attraverso un idoneo sistema assicurativo, vantaggioso per la categoria. (4-04028)

RISPOSTA. — In base all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° aprile 1968, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di provvidenze ai titolari di coltivazione di tabacco per manifesto, è in facoltà dell'amministrazione dei monopoli concedere in uso gratuito, agli interessati che ne facciano richiesta, materiali ed attrezzature per la coltivazione e la cura del tabacco.

Per la campagna 1969, in attuazione del citato decreto l'amministrazione ha infatti disposto che venga provveduto alla distribuzione di materiali vari, strettamente specifici per la coltivazione e la cura del tabacco (tavolette, telaini, paletti, teli ed altro). La distribuzione sarà per altro limitata ai quantitativi di materiale già esistenti presso le varie agenzie, in quanto la disponibilità di bilancio dell'azienda per l'esercizio in corso, non consente di far fronte ad ulteriori spese.

Per quanto riguarda l'istituzione di corsi di aggiornamento per i coltivatori, si precisa poi che nelle zone a tradizione tabacchicola è in atto da sempre, ed è stata ancora più intensificata in questi ultimi anni, un'assistenza tecnica capillare da parte dei funzionari tecnici del monopolio, in particolare nei confronti dei coltivatori delle agenzie e, più in generale, nei riguardi dei coltivatori delle concessioni speciali. Si tratta di un compito istituzionale dell'amministrazione, che viene svolto a favore di migliaia di coltivatori e che incontra oggi comprensibili difficoltà pratiche dati i gravi problemi che assillano le zone ad economia agricola (abbandono delle campagne da parte dei giovani, difficoltà della meccanizzazione, anche per la scarsa dimensione delle aziende agricole, ecc.) da cui in concreto dipendono i livelli dei costi di produzione.

Certo, non si nega che la istituzione di corsi di aggiornamento in zone a prevalen-

te interesse tabacchicola, così come la costituzione di un eventuale « fondo comune nazionale » da servire per indennizzare i tabaccoltori dei danni causati dalle avversità atmosferiche, rappresentano iniziative meritevoli di attenzione e quindi di studio, per i vantaggi che esse prospettano sotto il profilo economico, tecnico e sociale.

Occorre però riconoscere che trattasi di problema di ampie dimensioni, da ricondursi, quindi, nell'ambito di un più vasto programma di interventi pubblici che affronti e risolva, sia pure gradualmente, ma organicamente, gli importanti problemi del settore agricolo nazionale.

Il Ministro: REALE.

MATTARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per cui alcune intendenze di finanza esigono che i titolari delle rivendite di generi di monopolio inoltrino domanda in bollo per poter rivendere i valori bollati o per far includere sull'autorizzazione di cui sono in possesso valori bollati non trascritti all'atto della concessione.

Consta difatti all'interrogante che gli articoli 72 e 73 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio affermano rispettivamente che:

a) le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'amministrazione dei monopoli. L'ispettorato compartimentale ha però la facoltà di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite;

b) le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:

- 1) i fiammiferi ed i valori bollati;
- 2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'amministrazione finanziaria;
- 3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;
- 4) quanto altro fosse disposto dall'amministrazione dei monopoli di Stato. (4-04272)

RISPOSTA. — L'articolo 73 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, mentre pone a carico dei rivenditori l'obbligo di vendere i valori bollati, lascia all'amministrazione finanziaria la facoltà di decidere, nell'ambito del suo potere discrezionale, cir-

ca l'opportunità o meno di provvedere a nomine di distributori secondari, allorquando, per esigenze di servizio, si ravvisi la necessità di dare tale servizio in concessione a coloro i quali ne facciano richiesta.

Infatti, a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo (articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) « la vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone ed uffici autorizzati con apposito decreto dell'amministrazione finanziaria », la quale, se del caso, può invece obbligare i rivenditori di generi di monopolio alla vendita dei valori stessi mediante nomina di ufficio.

Ciò premesso, poiché l'articolo 38 della tariffa allegata A alla nominata legge di bollo, al n. 2, lettera b), prevede che le istanze rivolte agli uffici governativi debbono essere redatte su carta bollata e poiché il servizio di distribuzione secondaria dei valori bollati viene concesso a richiesta dei rivenditori secondari, si ritiene che i titolari delle rivendite di generi di monopolio non possano prescindere dal produrre su carta bollata le domande per ottenere l'autorizzazione a vendere i valori bollati o per modificare la concessione già ottenuta.

Il Ministro: REALE.

MAZZOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della tragica fine toccata al bambino di 12 anni, Antonio Scalici, caduto da un camion durante il lavoro per conto della ditta Avandero esercente l'attività di trasporti e traslochi nella città di Palermo;

2) se l'ispettorato del lavoro di Palermo abbia disposto gli accertamenti ispettivi necessari all'accertamento delle responsabilità nonché delle modalità e delle condizioni alla quale il bambino è stato assunto e quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti della ditta Avandero;

3) se ritenga necessario ed urgente disporre, di concerto coi ministri della difesa e dell'interno, l'intervento dei carabinieri e delle forze di polizia per accertare tutte le violazioni delle leggi sociali e stroncare il vergognoso sfruttamento della manodopera giovanile che da tempo nella provincia di Palermo costituisce una grave piaga. (4-04280)

RISPOSTA. — L'infortunio oggetto dell'interrogazione si è verificato mentre il minore Scalici Antonio si trovava sul cassone di un

camion della ditta Orlando Giuseppe la quale esegue, su commissione della ditta fratelli Avandero, il trasporto dallo scalo ferroviario al domicilio dei destinatari, di merce affidata all'astessa ditta Avandero dai propri clienti. Il riferimento a quest'ultima ditta da parte della stampa ed anche dell'interrogante è probabilmente da porre in relazione col fatto che gli automezzi di cui la ditta Orlando dispone portano sul telone, per fini pubblicitari, la scritta « Avandero ».

Per quanto riguarda, in particolare, la dinamica dell'infortunio, dagli accertamenti eseguiti al riguardo dall'ispettorato del lavoro di Palermo, è risultato che il minore Scalici Antonio, al momento dell'infortunio stesso, avvenuto il 24 febbraio 1969, prestava la propria opera di aiuto fattorino da circa tre giorni.

In tale data, il camion OM-Leoncino, targato PA 39402, di proprietà della ditta Orlando Giuseppe e con a bordo un autista ed un fattorino, ambedue nella cabina di guida, ed il fanciullo Scalici Antonio sul cassone, si trovava in giro per la città per la consegna della merce ai destinatari. Verso le ore 14, probabilmente per un sobbalzo, il caric o subiva una sollecitazione che determinava la caduta di un collo e dello stesso Scalici. Questo ultimo veniva immediatamente medicato presso il pronto soccorso della CRI e successivamente ricoverato presso l'ospedale civile, ove, nonostante le cure ricevute, decedeva il giorno successivo.

Sulla scorta degli elementi emersi nel corso degli accertamenti svolti, l'ispettorato predetto ha ritenuto di ravvisare responsabilità penali a carico dei titolari della ditta Orlando Giuseppe per violazione alle norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti ed a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed ha pertanto trasmesso un dettagliato rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

In relazione alla richiesta di cui all'ultima parte dell'interrogazione si informa, infine, che già da tempo l'ispettorato di che trattasi è impegnato nell'espletamento di un'intensa attività di vigilanza per la repressione delle violazioni alle norme sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, vigilanza nella quale sono impegnati anche militari dei nuclei carabinieri di tutti gli ispettorati del lavoro della Sicilia.

Il Ministro: BRODLINI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere i motivi che ostano a che il signor Sandri Rodolfo, nato a Foligno il 2 gennaio 1922 e residente a Foligno, possa ottenere la pensione di invalidità richiesta all'INPS di Perugia mediante il cumulo dei contributi assicurativi versati in Italia e quelli versati a suo favore durante il lavoro espletato in Argentina dal 1949 al 1961, in applicazione delle disposizioni di cui alla convenzione fra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali del 12 aprile 1961.

Per sapere in ogni caso lo stato del ricorso inoltrato il 26 aprile 1968 a seguito della reiezione della sua istanza decisa con provvedimento del 31 gennaio 1968, n. 332/3.

(4-01163)

RISPOSTA. — Il ricorso presentato all'INPS dal signor Rodolfo Sandri, avverso il provvedimento di reiezione della sua domanda di pensione di invalidità, è stato accolto il 13 novembre 1968.

La sede di Perugia dell'INPS è stata già autorizzata a liquidare al Sandri la pensione di invalidità con decorrenza 1° maggio 1968.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

MENICACCI E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano intraprendere per assicurare il livello occupazionale dello stabilimento Iutificio di Terni, gravemente compromesso con l'improvvisa decisione assunta da quei dirigenti di mettere oltre mezzo migliaio di dipendenti sotto Cassa di integrazione, riducendo il lavoro settimanale con pericolo di prossimo licenziamento di tutto o di parte dell'organico; e, altresì, come ritengano di valutare sempre ai fini occupazionali la situazione estremamente critica dell'economia umbra anche con riferimento e agli indici riportati dal piano economico regionale di sviluppo, che prevedeva la piena occupazione delle locali forze del lavoro entro l'anno 1970, e ai reiterati impegni pubblici assunti dal Governo soprattutto in occasione dei dibattiti svoltisi in Parlamento nel 1960 e nel 1966 circa una azione coordinata dei vari complessi industriali regionali attualmente caratterizzati da una vasta partecipazione statale. (4-04758)

RISPOSTA. — Il giorno 27 marzo 1969 presso l'ufficio provinciale del lavoro di Terni è intervenuto l'accordo fra le organizzazioni sindacali e la direzione dello Iutificio di Terni. Tale accordo si basa sui seguenti punti:

a) revoca da parte della direzione dello stabilimento della decisione di licenziamento di 120 unità di personale;

b) sospensione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di altri tre mesi, di 90 unità di personale, le quali godranno dei benefici previsti dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115;

c) cessazione immediata dell'occupazione dello stabilimento e ripresa dell'attività produttiva con le restanti unità di personale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

MICELI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di progressiva regressione operativa del deposito locomotive di Catanzaro Lido.

Nonostante le continuate richieste della categoria interessata, delle popolazioni, delle autorità locali, dei parlamentari, progredisce il processo di degradazione del complesso anche per la riduzione sensibile del personale dovuta al pensionamento degli anziani, all'esodo degli inidonei, ai trasferimenti. Sono ormai 49 le unità del personale mancante all'organico e la non avvenuta sostituzione è chiaro indizio della volontà di smobilitare il complesso. D'altro canto nessuna iniziativa è stata intrapresa per rendere più accetta la sede a nuovo personale specie per quanto riguarda gli alloggi.

In tale situazione, anche per evitare le giustificate azioni sindacali del personale e le inevitabili proteste della popolazione che non vuole vedersi privata di un complesso di rilevante importanza nel settore dei trasporti, l'interrogante chiede se il ministro, rompendo la tradizione degli indugi e dei rinvii, intenda intervenire per la completa messa in efficienza del deposito locomotive di Catanzaro Lido mediante l'integrazione dell'organico del personale, l'ammodernamento delle strutture, il potenziamento dei servizi specie attraverso la dotazione di mezzi leggeri (automotrici) che sensibile beneficio apporterebbero ai trasporti delle zone ed al bilancio delle aziende.

(4-04878)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

RISPOSTA. — Va premesso che l'azienda ferroviaria non ha intenzione alcuna di procedere alla smobilitazione del deposito locomotive di Catanzaro e che le variazioni nei relativi fabbisogni di personale operaio sono dovute soltanto alla progressiva immissione inservizio dei più moderni mezzi *diesel* sostitutivi della vecchia trazione a vapore.

Per quanto attiene poi al personale di macchina, le presenti carenze di aiuto-macchinisti saranno parificate merc' le nuove assunzioni in corso d'espletamento.

In merito, poi, alle condizioni di efficienza dell'impianto, in aggiunta ai miglioramenti già realizzati negli anni precedenti, nel corso del 1968 si sono disposti lavori di riclassamento per 16 milioni di lire e prossimamente, a carico dei fondi recentemente stanziati per il completamento del « piano decennale delle ferrovie dello Stato », si conta di far luogo ad ulteriori interventi per un spesa di 40 milioni.

Infine, circa la dotazione di automotrici termiche, essa è stata recentemente aumentata di altre tre unità correlativamente alla ridistribuzione dei servizi studiata per la linea Jonica.

Il Ministro: MARIOTTI.

MONACO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) quanti operai occasionali prestano servizio presso l'aeronautica militare;

2) quanti di questi prestano servizio presso la seconda regione aerea;

3) se siano amministrati direttamente o attraverso cooperative o ditte appaltatrici;

4) per quanti giorni lavorativi al mese prestano la loro opera;

5) il costo di ciascuno di essi all'amministrazione;

6) quanto, in effetti, è il loro reale salario;

7) perché, qualora non siano già direttamente amministrati dall'aeronautica militare, non vengono da questa assunti direttamente e sistemati in ruolo con evidente vantaggio del lavoratore, e probabilmente, anche dell'erario. (4-02238)

RISPOSTA. — Per alcuni servizi occasionali e per determinati lavori eseguiti in economia, prestano la loro opera presso reparti lavori o depositi e magazzini dell'aeronautica militare 479 operai, dei quali 379 nella circoscrizione della II regione aerea.

Trattasi di operai che non hanno rapporto di lavoro diretto con l'amministrazione, ma sono assunti o dal direttore dei lavori o dalle cooperative o ditte cui vengono commessi contrattualmente determinati servizi.

Il numero delle giornate in cui detto personale presta la sua opera varia da 16 a 25 al mese.

In base ai prezzi corrisposti alle cooperative o ditte appaltatrici dei servizi il costo medio giornaliero di un operaio varia a seconda delle zone salariali e della categoria da 5.000 a 6.500 lire.

Il salario reale spettante è quello previsto dai contratti collettivi, a tal fine richiamati negli atti contrattuali con gli appaltatori, nei quali sono anche stabilite apposite cautele per assicurarne il rispetto.

Gli attuali ordinamenti del personale statale non consentono l'assunzione alle dirette dipendenze dell'amministrazione degli elementi di che trattasi.

Il Ministro: GUI.

MORVIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali medici sono addetti all'INAM di Viterbo, sia per la medicina generale, sia per le singole specialità e se invece, per alcuna delle specialità, l'INAM stesso di Viterbo non sia in grado di provvedere e sia costretto a inviare gli ammalati a medici o specialisti non convenzionati, con evidente e non lieve danno degli assicurati. (4-03443)

RISPOSTA. — L'INAM, interpellato al riguardo, ha fatto presente che, alla data del 31 dicembre 1968, per quanto concerne l'assistenza generica, ambulatoriale e domiciliare, a favore dei 131.578 assistibili della provincia di Viterbo operavano 164 medici generici di libera scelta.

Circa l'assistenza specialistica, l'istituto ha precisato che presso la sede provinciale di Viterbo sono assicurati, attraverso il locale poliambulatorio e le convenzioni con presidi esterni, tutti i servizi specialistici previsti dalla normativa vigente.

In particolare sono assicurati i seguenti servizi in gestione diretta: chirurgia, cardiologia, dermatologia, odontoiatria, oculistica, ostetricia, otorinolaringoiatria, ortopedia, neurologia, pediatria, urologia, radiologia, analisi, terapia fisica e terapia iniettoria; mentre i seguenti altri sono assicurati in regime convenzionale: roetgenterapia, telecobaltoterapia,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

elettroencefalografia, radiologia, analisi, pronto soccorso, metabolismo basale e diabetologia.

Il Ministro: BRODOLINI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia esatto che lo esercito ha venduto *pullmans* alla ditta Zep-pieri di Roma; per conoscere il tipo degli automezzi, l'anno di costruzione e della cessione. (4-04323)

RISPOSTA. — Premesso che alla alienazione di materiali dismessi dalle forze armate si procede a mezzo di pubbliche gare, si informa che nessuna vendita di *pullmans* è stata effettuata alla ditta cui si riferisce l'interrogante.

Il Ministro: GUI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga urgente intervenire presso la direzione generale centrale della SIP affinché disponga che tutte le industrie insediate e in via di insediamento nell'agglomerato industriale principale dell'area di sviluppo di Cagliari, vengano allacciate telefonicamente alla rete urbana di Cagliari. Anche se il territorio del suddetto agglomerato ricade non soltanto nel territorio di Cagliari, ma anche in quello dei limitrofi comuni di Decimomannu, Uta e Assemini, gravita esclusivamente sulla città. (4-03143)

RISPOSTA. — In merito alla auspicata nuova sistemazione telefonica dell'area interessante la zona industriale Macchiareddu, si precisa che, da un esame condotto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici congiuntamente alla concessionaria SIP, è risultato che, mentre tale sistemazione agevolerebbe notevolmente le industrie della zona, non riuscirebbe gradita alla rimanente parte della utenza esistente, costituita principalmente da privati.

Infatti mentre le prime, che fanno un esteso uso di telefono, verrebbero a godere del beneficio di aver traffico libero con il capoluogo sardo, verso cui sono diretti i loro principali interessi e quindi di buon grado si sobbarcherebbero ai canoni fissi più onerosi, la rimanente parte dell'utenza, che fa un uso diverso del telefono e che ha interessi prevalenti verso il centro più vicino, risulterebbe danneggiata dal punto di vista tariffario.

Pertanto è stato ritenuto opportuno disporre un sondaggio presso le amministrazioni locali (regione, provincia, comuni interessati) al fine di poter conoscere anche il loro punto di vista sulla questione di cui trattasi, nell'intesa che da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della società SIP saranno studiate soluzioni speciali nell'interesse delle industrie locali.

Il Ministro: MAZZA.

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia stata disposta l'inchiesta sull'incidente avvenuto a Bosa (Nuoro) il 25 febbraio 1969 nel cantiere della diga sul Temo della impresa Fondiaria, incidente nel quale ha trovato la morte l'operaio Salvatore Piras.

Per sapere se sia stato accertato che la galleria di 35 metri nella quale è avvenuto il mortale incidente non era stata armata, come può essere provato da numerose testimonianze, e che l'impresa Fondiaria ha proceduto all'armamento durante la notte, dopo l'incidente, per occultare le proprie gravissime responsabilità. (4-04608)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Nuoro ha svolto una tempestiva ed approfondita inchiesta in merito all'incidento mortale avvenuto a Bosa il 25 febbraio 1969 e di cui è stato vittima il lavoratore Piras Salvatore.

Le risultante dell'inchiesta hanno formato oggetto di un rapporto giudiziario trasmesso dall'organo ispettivo alla procura della Repubblica di Oristano.

Spetta ora all'autorità giudiziaria decidere in ordine alle eventuali responsabilità connesse con il verificarsi dell'incidento suddetto.

Il Ministro: BRODOLINI.

PROTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità che da parte degli organi ministeriali siano state emanate disposizioni per l'inasprimento della pressione fiscale su alcune categorie di liberi professionisti della provincia di Gorizia; in caso affermativo, come tali disposizioni si giustifichino poiché da un lato le non floride condizioni economiche generali della provincia stessa si riflettono inevitabilmente sul reddito di tale categoria di contribuenti e dall'altro risulta che proprio le categorie dei professio-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

nisti goriziani sono sottoposte a una pressione fiscale che non trova riscontro in altre zone del paese di ben maggiore potenzialità economica. (4-02773)

RISPOSTA. — Nessuna disposizione risulta essere stata impartita dai competenti uffici in sede sia centrale sia locale o compartimentale, per l'arresito inasprimento della pressione fiscale nei confronti dei liberi professionisti della provincia di Gorizia.

Notizie di fonte periferica assicurano anzi che l'azione accertatrice degli uffici finanziari della suddetta provincia è stata sempre improntata a criteri di assoluta equità e comprensione, anche in considerazione delle non rilevanti possibilità economiche della fascia territoriale in questione e dei riflessi che ne derivano sui livelli di redditività di talune attività professionali.

Qualora, ciò nondimeno, una eventuale accentuazione del carico tributario dovesse risultare essersi verificata nei riguardi di qualche singolo caso o di qualche ristretto gruppo di professionisti, soltanto una più specifica segnalazione in ordine al settore che si assume colpito dalla incidenza fiscale potrà consentire un diretto intervento degli organi della amministrazione centrale.

Il Ministro: REALE.

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso gli uffici responsabili affinché gli inconvenienti che continuamente si verificano nell'esercizio dei telefoni pubblici e privati del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) vengano una volta per sempre eliminati. (4-03373)

RISPOSTA. — A seguito di contatti intercorsi fra la società concessionaria telefonica SIP ed il sindaco di Montecorvino Rovella, è stato accertato che gli inconvenienti lamentati riguardano l'istituzione nel suddetto comune del servizio di dettatura dei telegrammi e l'evasione delle domande d'impianto telefonico giacenti.

In merito al servizio di dettatura dei telegrammi, la SIP ha fatto presente che esso verrà realizzato prossimamente in attuazione delle norme convenzionali relative alla telegrafia nelle località minori.

Per quanto concerne le domande di impianto giacenti, la concessionaria ha assicurato

che la loro evasione avverrà entro brevissimo tempo, non appena, cioè, saranno ultimati i lavori d'ampliamento della rete e della centrale telefonica competenti.

Il Ministro: MAZZA.

QUERCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intende promuovere per risolvere la grave situazione che si sta determinando nel settore del recapito postale della città di Roma. Risulta all'interrogante che i portale lettere sono sottoposti ad uno snervante lavoro — dovuto agli orari spezzati — tanto che gli stessi lavoratori avanzano da tempo la legittima richiesta dell'orario continuato così come avviene per tutti gli altri settori della amministrazione delle poste. Detti orari spezzati comportano, specie nelle zone centrali della città e soprattutto a causa dei problemi del traffico, un sempre crescente carico di lavoro di detto personale, con la conseguenza che lo stesso, contro una retribuzione di 8 ore, è praticamente impegnato a disposizione dell'amministrazione per 12 e anche 13 ore.

Anche a voler prescindere dall'iniquità del trattamento, risulta all'interrogante che la prestazione ad orario spezzato arreca notevoli difficoltà all'utenza, dato che con l'applicazione di detto orario è estremamente difficoltoso distribuire la corrispondenza che affluisce negli uffici postali. Di contro, nell'ufficio postale di Piazza Bologna, ove da circa 6 anni viene applicato l'orario continuato, si è rilevato un notevole beneficio sia per il personale applicato sia per l'utenza. (4-04785)

RISPOSTA. — Premesso che il servizio di recapito delle corrispondenze nei quartieri facenti capo agli uffici postali di Roma-Appio, Aurelio, Belsito, Eur, Prati, Montesacro, Osliese e Torpignattara è articolato su due distribuzioni giornaliere, mentre nei quartieri facenti capo agli uffici di Roma arrivi e distribuzione e Roma centro il servizio stesso è articolato su tre distribuzioni e che soltanto il sabato esso è concentrato, come avviene del resto su scala nazionale, in un'unica distribuzione (orario unico), si fa presente che la adozione dell'orario spezzato eseguito in atto dai portale lettere per sei giorni della settimana, non comporta un notevole lavoro e difficoltà all'utenza. Infatti con un'opportuna interruzione della prestazione lavorativa, l'orario spezzato consente due distribuzioni della corrispondenza distanziale nel tempo e lo

smaltimento di un maggiore quantitativo in minore tempo.

Comunque, considerati anche i problemi del traffico, di cui è pure cenno nella interrogazione, sulla questione della distribuzione unica quest'amministrazione sta conducendo uno studio che valuterà tutti i problemi tecnico-amministrativi ad essa connessi, in relazione sia alle esigenze dell'utenza, sia alle richieste della categoria interessata sia, infine, ai problemi di carattere tecnico-organizzativo del servizio.

Si assicura che in tale sede saranno tenuti nel debito conto anche i risultati dell'organizzazione sperimentale del servizio di distribuzione della corrispondenza, in atto nell'ufficio postale di Roma-Nomentano (piazza Bologna).

Il Ministro: MAZZA.

RADI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se in relazione al preoccupante aumento degli infortuni sul lavoro in agricoltura, intenda promuovere, ad iniziativa dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, un centro per la ricerca delle cause, la elaborazione dei metodi e la predisposizione dei mezzi atti ad attenuare rapidamente il grave fenomeno. L'interrogante ritiene che le iniziative fino ad ora prese debbano essere agevolate e protette anche sul piano della definizione delle proposte ENPI. Ritiene che l'ente pubblico chiamato ad organizzare la politica di prevenzione nel mondo del lavoro debba, attraverso la sperimentazione, svolgere una intensa attività di consulenza e di progettazione dei congegni atti ad accrescere la sicurezza dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura, a tal fine chiede che venga considerata l'opportunità di presentare al Parlamento lo schema del progetto elaborato dal CNEL, progetto che porrebbe la prevenzione sul piano di un vero e proprio pubblico dovere attribuendo all'ENPI i mezzi potestativi ed organizzativi necessari per svolgere la sua azione. (4-04652)

RISPOSTA. — Si premette che l'aumento degli infortuni sul lavoro in agricoltura rilevato in questi ultimi anni corrisponde per buona parte ad una sopravvenuta diversa classificazione di infortuni agricoli, che, in precedenza, venivano collocati tra gli eventi industriali nelle statistiche predisposte dall'INAIL.

Infatti, in base alla sopravvenuta nuova disciplina normativa della materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'aliquota degli infortuni derivanti dall'impiego di macchine agricole, azionate con carburante agevolato, che prima del 1966 era stata classificata tra gli infortuni industriali, è stata successivamente imputata alla gestione agricola comportando il trasferimento di un certo numero di infortuni, corrispondente a circa il 10 per cento dei casi che avvengono in agricoltura, dalla cosiddetta gestione industriale a quella agricola.

Tale circostanza, naturalmente, nulla toglie al rilievo che il fenomeno infortunistico riveste nell'agricoltura, per cui è intendimento del Ministero predisporre, una volta che il Governo ottenga l'apposita delegazione legislativa per tale settore di attività, disposizioni speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Nel contesto di tale iniziativa si terranno in debito conto sia le risultanze degli studi e delle elaborazioni effettuate, sia le proposte formulate dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

In relazione alle altre gestioni prospettate dall'interrogante si informa che le cause degli infortuni in agricoltura sono, in via di massima, note per essere state oggetto di analisi compiute non solo con l'ausilio dei mezzi di conoscenza disponibili ma anche con il ricorso a sperimentazioni.

Lo stesso ENPI ha svolto una notevole attività al riguardo, avvalendosi anche delle possibilità offerte dal proprio centro di ricerche del Monteporzio Catone e promuovendo manifestazioni e concorsi appositi, oltre che per sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi specifici e coloro che operano nel particolare settore, anche per sollecitare l'individuazione di soluzioni tecniche di sicurezza richieste dalle esigenze di salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Per quanto concerne infine le proposte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si fa presente che in vista dell'aggiornamento e dell'integrazione della vigente disciplina legislativa nella materia di che trattasi — per la cui realizzazione il Governo si accinge a chiedere la relativa delega al Parlamento — tali proposte saranno tenute in massimo conto per il miglioramento, anche sul piano operativo, degli strumenti normativi necessari per la prevenzione dei rischi professionali e per l'igiene del lavoro.

Il Ministro: BRODOLINI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

RAUSA. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi agitazioni delle lavoratrici della foglia del tabacco del comune di Minervino di Lecce, le quali reclamano il rispetto dell'accordo intervenuto dopo lo sciopero del 1968 tra i sindacati e la ditta Bentivoglio, che pretendeva lo spostamento giornaliero delle operaie in altro lontano magazzino e che quest'anno ritarda inspiegabilmente, senza alcuna assicurazione, l'inizio della lavorazione del tabacco nel magazzino di Minervino di Lecce.

Per conoscere ancora quali disposizioni e provvedimenti si intende adottare per il rispetto dell'accordo in parola, e quindi di esigenze elementari di tante lavoratrici in permanente e grave stato di bisogno. (4-03989)

RISPOSTA. — Il magazzino generale di Minervino di Lecce della ditta concessionaria Bentivoglio Giovanni, è adibito all'esercizio della licenza 216 di 18 ettari di Erzegovina.

Nella campagna 1968, a causa dell'avverso andamento stagionale, la concessione ha ottenuto con la licenza predetta soltanto 42 quintali di tabacco, contro i 185 quintali della campagna 1967.

Conseguentemente la ditta, dato l'esiguo quantitativo di prodotto della campagna 1968, ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la lavorazione del tabacco dal magazzino di Minervino a quello di Tiggiano, ove viene esercitata la licenza 356 intestata a Bentivoglio Giovanni e Serafini Sauli Maria, mentre le operaie tabacchine del comune di Minervino vorrebbero che il tabacco fosse lavorato nel locale magazzino.

La questione trovasi attualmente all'esame della direzione compartimentale di Lecce, che è in attesa del parere delle autorità provinciali sulla domanda presentata dalla ditta concessionaria.

Si può comunque assicurare l'interrogante che ogni decisione in merito alla richiesta di che trattasi sarà subordinata alla composizione della vertenza in atto.

Il Ministro delle finanze: REALE.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se intenda emanare disposizioni per riconoscere agli alberghi il carattere di « opificio tecnicamente organizzato » e, quindi, il diritto all'esenzione della imposta di ricchezza mobile per un decennio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio del-

lo Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogato con legge 29 luglio 1957, n. 634, e con altra legge del 26 giugno 1965, n. 717.

L'interrogante fa presente che ormai è consolidata la giurisprudenza della Suprema corte di cassazione nel senso dell'estensione del beneficio. (4-04268)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, con circolare del 25 giugno 1968, n. 72, della direzione generale delle imposte dirette, è venuto nella determinazione di ammettere ai benefici previsti dalle leggi agevolative per il mezzogiorno, « anche gli alberghi e gli impianti di trasporto per mezzo di funi che, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, possano ritenersi aventi l'organizzazione tecnica richiesta dalla legislazione per lo sviluppo industriale del mezzogiorno ».

Con la medesima circolare è stata inoltre data disposizione agli uffici periferici di desistere dalle contestazioni esistenti in materia.

Il Ministro: REALE.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se gli sia noto il grave disagio in cui vengono a trovarsi i cittadini di alcuni grossi quartieri della città di Palermo in seguito alla chiusura per inagibilità di alcuni uffici locali postelegrafonici « succursali » di cui a più riprese si è occupata la stampa cittadina.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quando il ministro intenda procedere alla riapertura degli uffici locali appresso specificati: Palermo 5 piazza Aragona; Palermo 10 casa Professa; Palermo 12 via Ammiraglio Gravina; Palermo 17 sito in piazza Leone; Palermo 29 sito presso Arenella. (4-04914)

RISPOSTA. — Al fine di accertare e definire la situazione degli uffici postali succursali di Palermo, è stato disposto un apposito sopralluogo ispettivo.

Nel partecipare che l'esito dei relativi accertamenti potrà essere conosciuto nella seconda metà del mese di aprile, si assicura che quest'amministrazione adotterà tutti quei provvedimenti che, alla luce delle risultanze degli accertamenti stessi, si rendessero necessari al fine di eliminare il disagio lamentato nella interrogazione.

Il Ministro: MAZZA.

SANTAGATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali idonee provvidenze siano state disposte o intendano disporre in favore delle cooperative edilizie costituite fra lavoratori rimasti senza tetto a causa dei gravi movimenti sismici verificatisi nei mesi di ottobre-novembre 1967, nelle province di Messina ed Enna, e per conoscere le ragioni per le quali da parte della GESCAL non sono stati ancora erogati i finanziamenti particolari e straordinari previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, in considerazione del fatto che detti finanziamenti, ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge, dovevano essere a tutti gli effetti urgenti ed indifferibili.

Chiede altresì di conoscere in modo esauriente i motivi, per i quali la GESCAL non solo si ostina ad ignorare le domande di quelle cooperative, che hanno avanzato richiesta di finanziamento, ma con speciosi protesti e con un'erronea interpretazione dell'articolo 24 della citata legge prospetta addirittura l'esclusione delle cooperative fra terremotati dal finanziamento straordinario previsto dal medesimo articolo. (4-01135)

RISPOSTA. — In applicazione del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, il comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori ha disposto uno stanziamento di 14 miliardi per la costruzione di alloggi nelle zone siciliane colpite dal terremoto del gennaio 1968.

L'attuazione dei programmi relativi è legata alla soluzione di vari problemi, concernenti la definizione delle localizzazioni dei singoli interventi, la scelta delle aree edificatorie, l'approntamento delle necessarie infrastrutture, la valutazione del grado di sismicità delle zone interessate.

Per quanto attiene alle localizzazioni, si fa presente che in data 18 dicembre 1968, il predetto comitato centrale, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti comitati provinciali e del parere favorevole espresso dalla presidenza della Regione siciliana, con nota del 20 novembre 1968, ha deliberato la ripartizione del suddetto stanziamento fra i comuni elencati nell'acclusa tabella, per l'importo a fianco di ciascuno indicato.

La gestione, dal canto suo, ha subito affrontato il problema elaborando una serie di proposte atte a semplificare ed a sollecitare

le maggiori operazioni: dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree edificatorie, alla progettazione; dall'appalto dei lavori all'apertura dei cantieri.

Tali proposte — nelle quali si è previsto, in particolare, anche la possibilità di commettere direttamente a ditte specializzate, mediante trattativa privata, la progettazione e la costruzione dei fabbricati nonché il principio di favorire l'assegnazione degli alloggi ai lavoratori che hanno avuto l'abitazione distrutta o danneggiata, indipendentemente dal requisito di cui al comma a), dell'articolo 56 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, — hanno formato oggetto di apposita deliberazione da parte del consiglio di amministrazione della gestione.

Si è provveduto, pertanto, a compiere tutte quelle operazioni preliminari necessarie per l'impostazione e la conseguente realizzazione dei singoli programmi; impostazione e realizzazione che saranno avviate non appena le amministrazioni e gli enti, interessati alle costruzioni, avranno provveduto agli adempimenti di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda, poi, la destinazione dello stanziamento di cui sopra, si fa presente che il comitato centrale, nel disporre la localizzazione degli interventi, ha stabilito di destinare i fondi soltanto alla realizzazione di alloggi in favore della generalità dei lavoratori e non anche per gli altri settori previsti dall'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tra cui quello delle cooperative.

Il criterio informatore per la utilizzazione dei fondi stanziati deve ricercarsi nella necessità di favorire quanto più possibile i lavoratori che versano in condizioni di maggiore bisogno di alloggi, ciò che viene maggiormente in rilievo nei bandi di concorso riservati alla generalità dei lavoratori (articolo 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471) che non nei bandi di finanziamento riservati alle cooperative, dove ai soci prenotatari è richiesto unicamente il possesso di determinati requisiti senza che sia previsto alcun criterio di preferenza.

Per altro, si ritiene opportuno far presente che i partecipanti ai bandi di concorso riservati alla generalità dei lavoratori, utilmente collocati in graduatoria, potranno, qualora lo ritengano opportuno, avvalersi delle forme associative previste dall'articolo 30 della citata legge n. 60 del 1963, usufruendo dei relativi benefici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga di intervenire con impegno e sollecitudine presso l'Istituto postelegrafonici perché venga accolta la legittima aspirazione degli ex ricevitori postali, collocati in pensione, prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, tendente ad ottenere una adeguata e congrua riliquidazione dell'irrisoria buonuscita loro corrisposta, in considerazione del fatto:

a) che i predetti ex dipendenti dell'amministrazione postale, furono soggetti, per tutta la durata del loro servizio, a delle cospicue trattenute, aggirantisi sul 12 per cento dello stipendio mensile;

b) e che i benefici previsti dalla citata legge n. 1368, essendo stati estesi a tutto il personale ex ricevitoriale in servizio alla data di promulgazione della legge, hanno gravato il fondo di un onere eccessivo, ed hanno finito per escludere proprio quel personale in quiescenza, che aveva versato i contributi più sostanziosi per la costituzione ed il mantenimento del fondo stesso. (4-03982)

RISPOSTA. — Si fa presente che le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1965, n. 1368, in materia di valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono applicabili solo al personale statale (ivi compreso il personale degli uffici locali), che alla data di entrata in vigore della citata legge (6 dicembre 1965) si trovava in attività di servizio e non anche al personale collocato a riposo antecedentemente a tale data.

Il Ministro: MAZZA.

SCUTARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per cui il comando generale del corpo delle guardie di finanza si ostina a respingere le istanze prodotte dai propri ex militari, invalidi per infermità contratta in servizio e titolari di pensione privilegiata ordinaria, intese ad ottenere la concessione della indennità speciale di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, integrata con la successiva del 20 dicembre 1967, n. 1264, assumendo che gli interessati si congedarono « a domanda ».

Tenuto conto che i Ministeri dell'interno e della difesa al personale della pubblica sicurezza e dei carabinieri che trovatisi nelle stesse condizioni corrisponde detta indennità,

perché nell'applicazione della legge ha ritenuto che « condizione imprescindibile ai fini dell'indennità è l'avvenuta concessione, a decorrere dalla data del congedo, del trattamento di quiescenza privilegiato e che il verificarsi di tale condizione dà titolo alla corresponsione della indennità stessa, anche se il licenziamento sia avvenuto a domanda o per infermità non dipendente da causa di servizio », si chiede cosa intenda fare il Ministero delle finanze perché anche il comando generale del corpo delle guardie di finanza si uniformi alla giusta interpretazione delle nuove norme data dai Ministeri dell'interno e della difesa e venire incontro così alle aspettative degli ex appartenenti che, nella maggior parte, chiesero il congedo a domanda perché l'invalidità contratta in servizio impediva uno sviluppo di carriera e non gli consentiva di continuare a prestare tale delicato servizio.

(4-04294)

RISPOSTA. — Si conviene con l'interrogante sul fatto che i vicebrigadieri ed i militari di truppa della guardia di finanza che cessino dal servizio continuativo per raggiunti limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio hanno diritto alla corresponsione della indennità speciale, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sensi degli articoli 4, 21 e 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente lo stato giuridico del predetto personale.

In particolare il citato articolo 48 è stato oggetto di interpretazione autentica con la legge 20 dicembre 1967, n. 1264, nel senso che l'indennità spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1961, indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata e nella ipotesi di infermità dipendente da causa di servizio, anche ai militari congedati anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 833 per la guardia di finanze delle similari leggi di stato giuridico vigenti per l'arma dei carabinieri e il corpo delle guardie di pubblica sicurezza (leggi 18 ottobre 1961, n. 1168 e 26 luglio 1961, numero 709).

Sulla base di tale normativa, il comando generale della guardia di finanza ha sempre autorizzato il pagamento della predetta indennità speciale al personale nelle condizioni sopra specificate, nonché a quello congedatosi a domanda ed al quale, successivamente, sia stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio un'infermità, con diritto a pensione privilegiata.

Il Ministro: REALE.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

SCUTARI E CATALDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se, nel piano di diffusione della rete elettrica nelle campagne meridionali, sia prevista la elettrificazione delle contrade del comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) e precisamente delle frazioni Maccarone, Provenzano, Cerasia. In dette frazioni, abitate da centinaia di persone, l'unica illuminazione è ancora quella prodotta dal lume a petrolio, anche se a qualche chilometro di distanza dalla zona si trova la centrale dell'ENEL, una delle più grandi centrali termo-elettriche del Mezzogiorno; e per sapere, inoltre, quali provvedimenti intenda prendere per dare una positiva soluzione alle richieste avanzate dalle popolazioni interessate alla elettrificazione della zona. (4-04485)

RISPOSTA. — Gli interventi della Cassa per il mezzogiorno, nel settore della elettrificazione rurale, sono limitati esclusivamente alle aree dominate da impianti irrigui realizzati o in corso di realizzazione.

Poiché l'opera segnalata dagli interroganti non ricade in uno di tali perimetri irrigui, l'opera stessa non può trovare attuazione nei programmi del cennato istituto.

Si aggiunge, tuttavia, che l'elettrificazione in questione potrebbe essere considerata nell'ambito della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2), oppure in quello della legge 28 marzo 1968, n. 404, di competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro: TAVIANI.

SCUTARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso la direzione della SITA per far revocare il licenziamento dell'operaio Loponte Saverio, dipendente della sede di Potenza, effettuato da quell'azienda il 30 gennaio 1969.

Il licenziamento di Loponte, segretario di categoria della camera confederale del lavoro di Potenza, ha un carattere esclusivamente di discriminazione sindacale. Infatti, altri due dipendenti, licenziati assieme a Loponte in base allo stesso articolo 27, lettera d) della legge n. 148 del 1931, sono stati riassunti in servizio. Si deve tener presente che il licenziamento è avvenuto mentre il Loponte era in convalescenza a seguito di operazione allo stomaco. (4-04486)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dagli uffici periferici del Ministero, risulta che l'autista Saverio Loponte è stato deferito dalla direzione della SITA, esercente autoservizi in concessione al consiglio di disciplina, ai sensi dell'articolo 27 - lettera d) del regolamento - allegato A alla legge 8 gennaio 1931, n. 148, per scarso rendimento dell'adempimento delle mansioni della propria qualifica.

Il predetto organo collegiale, previsto dall'articolo 54 dello stesso regolamento e composto da un magistrato in qualità di presidente e da rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera in numero paritetico, con deliberazione adottata all'unanimità il 12 dicembre 1968, ha espresso parere favorevole per l'esonero definitivo dal servizio del lavoratore di che trattasi.

L'esonero è stato però reso operante dalla SITA in data 30 gennaio 1969, allo scadere del 180° giorno del congedo per malattia, del quale l'interessato ha fruito per il periodo massimo sussidiabile dalla Cassa di soccorso (allegato B della legge n. 148).

Risulta, per altro, che una settimana prima del 30 gennaio 1969, il collegio medico dell'INAM aveva dichiarato cessato lo stato di malattia, in quanto il Loponte si era rifiutato di sottoporsi ad una visita di controllo, disposta indipendentemente dal procedimento disciplinare in parola.

In relazione all'incarico sindacale del Loponte, si informa che l'ufficio regionale del lavoro di Potenza ha comunicato che la locale camera confederale del lavoro non ha mai reso noto all'Associazione degli industriali - che in virtù dell'articolo 29 del contratto collettivo 1° febbraio 1968, ne avrebbe data notizia all'azienda interessata - che il lavoratore rivestisse la carica di segretario di categoria. D'altra parte, è risultato che il Loponte non ha mai svolto in seno all'azienda alcuna attività di natura sindacale e che gli stessi compagni di lavoro non erano a conoscenza del suo incarico.

Per quanto concerne gli altri due licenziamenti, di cui è cenno nell'interrogazione, è risultato che un dipendente della SITA è stato esonerato dal servizio a seguito di analogo deliberazione del consiglio di disciplina e non è stato riassunto; un altro dipendente, invece, è stato mantenuto in servizio perché il predetto consiglio di disciplina ha espresso parere contrario al suo esonero.

Il Ministro: BRODOLINI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intenda meglio tutelare la categoria dei gestori di pubblici impianti di distribuzione di carburanti, fattasi particolarmente numerosa in questi anni ed ancora priva di una adeguata sistemazione giuridica nei confronti delle grosse società petrolifere, con le quali in genere intrattiene rapporti di vera e propria prestazione d'opera, aggravati da una numerosa serie di rischi. (4-02904)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-03017, del deputato Bona, pubblicata a pag. 1699).

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per venire incontro alle giuste rivendicazioni dei gestori di stazioni carburanti, con particolare riferimento alla utlizzazione di parte del fondo a favore delle società petrolifere per gli aggravi derivati dalla chiusura del Canale di Suez, stante la profonda trasformazione della situazione verificatasi in questi anni nei trasporti marittimi, che ha notevolmente attenuato i citati danni. (4-04365)

RISPOSTA. — I problemi riguardanti la categoria dei gestori dei distributori di carburante sono stati ampiamente esaminati e puntualizzati in occasione delle recenti riunioni tenute presso questo Ministero con i rappresentanti delle categorie interessate al fine di comporre la vertenza che ha interessato il settore della distribuzione della benzina.

Come ampiamente riferito dalla stessa stampa quotidiana, l'accordo è stato raggiunto sulla base dei seguenti punti:

1) aumento di una lira del compenso attualmente attribuito ai gestori, cioè un aumento pari a circa il 16 per cento del compenso attualmente percepito dagli stessi;

2) diramazione di istruzioni ai prefetti di circa i criteri generali da seguire per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi punti di vendita;

3) una più razionale disciplina degli orari comportante una notevole riduzione del costo di gestione dei distributori;

4) ammissione dei gestori alle agevolazioni per il credito al commercio;

5) predisposizione di un provvedimento legislativo che dovrà dare una nuova e più rispondente disciplina al settore della distri-

buzione dei carburanti; sul provvedimento stesso verranno sentite tutte le categorie interessate;

6) sollecito esame da parte del CIP della situazione dei costi nel settore petrolifero, ivi compresi ovviamente quelli riguardanti la distribuzione che interessano in modo particolare la categoria dei gestori, per il conseguente trattamento economico loro dovuto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

SGARLATA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il testo delle notizie diffuse dal *Telegiornale* e dal *Giornale Radio* durante le trasmissioni dei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1968 e riguardanti i dolorosi fatti di Avola (Siracusa) del 2 dicembre 1968. (4-03135)

RISPOSTA. — I testi dei notiziari sui noti fatti di Avola, diffusi dal *Telegiornale* e dal *Giornale Radio* nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1968, sono stati rimessi alla Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Il Ministro: MAZZA.

SILVESTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione dei monopoli di Stato a dare disposizioni ai propri uffici periferici per una ristrutturazione della coltivazione delle singole varietà di tabacco sin dalla campagna 1969 senza sentire il parere della commissione tecnica prevista dalla legge 21 aprile 1961, n. 342.

Pare all'interrogante controproducente sotto ogni aspetto che l'impostazione di nuovi programmi e le modifiche di quelli già esistenti vengano effettuate senza sentire il parere delle categorie che sono le sole a sostenere poi il peso delle ripercussioni negative che errati e soggettivi orientamenti possono determinare.

In particolare il non chiaro atteggiamento degli organi direttivi del monopolio nei confronti della varietà Nostrano del Brenta ha creato uno stato di grave preoccupazione e di estremo disagio fra i coltivatori di tale varietà, anche per l'inadeguatezza delle attuali tariffe agli aumentati costi di produzione ed in relazione alle particolari caratteristiche di pregio del Nostrano del Brenta. E in-

concepibile che tale varietà fino a due anni or sono incoraggiata ed estesa e la cui produzione e manipolazione è in massima parte effettuata da piccoli e medi coltivatori che, riuniti in consorzi e cooperative, hanno scrupolosamente seguito le direttive dell'amministrazione sia per linee da coltivare, sia per le operazioni colturali e per quelle del condizionamento in colli, possa essere messa improvvisamente in crisi creando di conseguenza, in alcune zone, gravissimi problemi sociali ed economici. (4-04102)

RISPOSTA. — Non appare fondata l'asserzione, secondo la quale l'amministrazione dei monopoli avrebbe intrapreso iniziative di ristrutturazione della coltivazione delle singole varietà di tabacco senza sentire il parere della commissione tecnica prevista dalla legge 21 aprile 1961, n. 342.

Risulta infatti che nell'adunanza del 28 dicembre 1968, il consiglio di amministrazione dei monopoli ha demandato alla commissione suddetta, di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni dei concessionari e dei coltivatori di tabacco, lo studio dei programmi a medio e lungo termine, elaborati non soltanto in base alle esigenze dell'amministrazione, ma anche tenendo conto delle prospettive di mercato e quindi, in ultima analisi, nell'interesse dei produttori.

La commissione ha iniziato i lavori il 17 febbraio 1969.

Nel frattempo, l'amministrazione ha soltanto portato a conoscenza dei tabacchicoltori, per il tramite dei propri organi periferici, indirizzi di massima che è necessario tener presenti, perché discendono dalle esigenze della fabbricazione. Queste ultime, infatti, unitamente alle concrete possibilità di esportazione, pongono dei gravi problemi di riorganizzazione, poiché per effetto delle misure di liberalizzazione del mercato dei prodotti finiti, in applicazione del trattato di Roma, il monopolio si è trovato a contrastare solo sul piano qualitativo la penetrazione sempre più massiccia delle marche estere, ed i *surplus* di taluni tipi di tabacco greggio che si vengono a determinare non trovano possibilità di collocazione all'estero.

Il tabacco della varietà Nostrano del Brenna si trova purtroppo in questa difficile situazione, e perciò l'amministrazione ha ritenuto opportuno, nell'interesse stesso dei produttori, portare tempestivamente a loro conoscenza i termini del problema perché collaborino alla sua soluzione per la quale è prevista — sia

pure con la gradualità ed il rispetto per le particolari situazioni economiche e sociali delle varie zone — la sostituzione della suddetta coltura con quella di altri tipi di tabacco di più ampia utilizzazione e di più sicuro avvenire.

Il Ministro: REALE.

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali ostacoli ancora si frappongono alla definizione della domanda di riscatto del servizio di avventiziato del defunto Ciccarese Gaetano, presentata dalla vedova signora Corallo Maria. La stessa direzione di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con lettera del 7 dicembre 1968, n. 58779/556 e, con riferimento alla lettera 13 dicembre 1967, n. 91577/12711, della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze sollecitava la evasione della domanda in oggetto, rappresentando le disagiatissime condizioni dell'avente diritto.

Sembra finanche superfluo sottolineare ancora l'urgenza e deprecare il ritardo — essendo già così notevole — nella evasione di una pratica che, tra l'altro, costituisce ragione di vita per la superstite vedova. (4-04495)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 24 ottobre 1968 è stata accolta la domanda di riscatto della vedova signora Ciccarese Maria nata Corallo.

Con il medesimo provvedimento è stata concessa alla interessata la pensione definitiva, al cui pagamento provvederà per altro la direzione provinciale del tesoro di Lecce, destinataria della documentazione che all'uopo ha già trasmesso la ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

Il Ministro: REALE.

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e quando potrà essere accolta la richiesta degli abitanti compresi nel ristretto triangolo delle frazioni Mazzaschi, Baroni e Perpiano in comune di Vernasca (Piacenza) e intesa ad ottenere l'installazione di un servizio telefonico pubblico che possa collegarli con il capoluogo e con i centri di maggiore importanza dove hanno sede ospedali, vigili del fuoco, ecc.

Tale richiesta, che interessa oltre 130 cittadini, trova fra le altre la sua ragione d'es-

sere particolarmente dal fatto che la zona interessata dista diversi chilometri dal capoluogo di Vernasca, e che la strada per giungervi, in particolari periodi dell'anno, non è sempre facilmente transitabile per cui il servizio telefonico rappresenta l'unico mezzo per uscire dal più completo isolamento. (4-04034)

RISPOSTA. — Nel 1966, a seguito di domanda avanzata dal comune di Vernasca per ottenere il collegamento telefonico della zona comprendente le frazioni di Mazzaschi, Baroni e Perpiano, vennero svolte indagini dalle quali risultò che il numero degli abitanti della zona non raggiungeva il minimo di duecento stabilito dalle disposizioni di legge per poter beneficiare del collegamento a spese dello Stato.

Poiché in data 1° parzo 1969 è pervenuta una nuova domanda del comune interessato con la quale si segnala che il numero degli abitanti assomma attualmente a duecentotrenta, è stato disposto un supplemento di indagini dall'esito delle quali dipenderà l'ammissione o meno delle citate località ai benefici di legge sopra indicati.

Il Ministro: MAZZA.

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano di disporre, come sembra giusto ed opportuno all'interrogante, la erogazione di un sussidio straordinario di disoccupazione, con relativa assistenza e previdenza, in favore delle lavoratrici del tabacco della provincia di Matera, il cui pieno impiego sarà certamente impedito dalle gravissime conseguenze della peronospora tabacina che ha praticamente distrutto il raccolto di tabacco.

Tale richiesta, che l'interrogante caldeggia vivamente, è contenuta in un motivato e dettagliato ordiue del giorno inviato ai ministri interessati dal direttivo provinciale delle lavoratrici tabacchine della FISBA-CISL di Matera. (4-00665)

RISPOSTA. — Il rinnovo della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione agli addetti alla lavorazione industriale della foglia di tabacco non si è reso possibile a causa della deficitaria situazione patrimoniale della gestione per la disoccupazione.

Stante tale situazione, l'emanazione di un provvedimento nel senso richiesto dall'inter-

rogante è subordinata al reperimento dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri derivanti.

In proposito, com'è noto, trovasi all'esame del Parlamento una proposta di legge (atto Camera 747) presentata dai deputati Scalia, Zanibelli e Pisicchio, concernente uno stanziamento per contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

URSO, LAFORGIA, BOVA, SGARLATA, DE LEONARDIS E LOBIANCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda modificare il decreto ministeriale 28 aprile 1964, n. 104, relativo alle tariffe di impianto e di abbonamento delle reti telefoniche urbane per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali.

Infatti a seguito di detto decreto e precisamente per gli articoli 6 e 7 dello stesso avviene che per i collegamenti da realizzare nelle frazioni di comune, alle quali è stata estesa la rete urbana del comune capoluogo, ciascun richiedente deve corrispondere oltre al normale contributo di impianto previsto per i residenti del centro superiore, una quota supplementare, rapportata alla distanza, così annualmente per i canoni di abbonamento.

Considerato che il perimetro urbano di ogni frazione comunale riconosciuta non può considerarsi alla stregua di caseggiati isolati e che ogni comune — con frazioni — presenta a tutti i fini una sua unità territoriale inscindibile, non si comprende come mai servizi così essenziali come il collegamento telefonico provochino di fatto aspetti discriminatori veramente illogici e quindi necessari di pronta revisione. (4-04433)

RISPOSTA. — I maggiori oneri fissati dalle disposizioni in atto per gli abbonati telefonici situati oltre il perimetro urbano delle reti di appartenenza, sono dovuti al criterio di commisurare le tariffe al costo effettivo degli impianti.

Poiché, tuttavia, è apparsa chiara da tempo l'esigenza di attuare un assetto tariffario che distribuisca in misura più equa fra l'utenza il costo del servizio telefonico, si assicura che negli studi — già avviati — per pervenire ad una rielaborazione degli attuali criteri tariffari, sarà tenuto debito conto della richiesta di che trattasi.

Il Ministro: MAZZA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1969

VENTUROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando e come si provvederà a dare concreta attuazione ai provvedimenti di vendita e di riscatto stabiliti dalla legge del 1963, n. 60, e successivo regolamento esplicativo relativi alla liquidazione del patrimonio INA-Casa, liberando così da inutili e gravosi oneri migliaia di assegnatari e locatari per i quali l'acquisizione della proprietà dell'alloggio costituiva e costituisce una riconosciuta esigenza civile. (4-03700)

RISPOSTA. — Le operazioni necessarie per attuare la liquidazione del patrimonio ex INA-Casa, prevista dal titolo I della legge 14 febbraio 1963, n. 60, hanno avuto inizio nei primi mesi dell'anno 1964 subito dopo la emanazione dell'apposito decreto contenente le norme di esecuzione della legge stessa.

Nell'espletamento di dette operazioni si sono incontrate notevoli difficoltà derivanti dalle varie e complesse procedure che il trasferimento della proprietà degli alloggi comporta quali la ricerca di dati contabili, la definizione dei costi, l'approntamento delle planimetrie anche delle parti comuni, la costituzione di eventuali reciproche servitù, ecc. Comunque, alla data del 31 dicembre 1968, da parte della Gestione case per lavoratori, sono stati predisposti 139.856 contratti di compravendita, dei quali 112.762 già regolarmente stipulati a cura dei notai incaricati.

Le residue domande, che ammontano a circa 40.000, sono in corso di esame e saranno definite al più presto, compatibilmente con il superamento delle sopraccitate difficoltà.

Per quanto concerne il trasferimento agli enti indicati nell'articolo 4 della legge n. 60, degli alloggi non richiesti in proprietà dai singoli assegnatari, si fa presente che le operazioni relative sono tuttora in corso e che, alla suddetta data del 31 dicembre 1968, sono stati consegnati agli enti medesimi, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, oltre 12 mila alloggi.

Il Ministro: BRODOLINI.

VETRONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che l'amministrazione dei monopoli di Stato, nell'esclusivo interesse delle manifatture e senza preoccuparsi delle sorti della produzione del tabacco avrebbe, unilateralmente — senza avere nemmeno sentito il pensiero

delle categorie dei produttori interessati — predisposto programmi a breve e lungo termine, che prevedono la riduzione di determinati tipi di tabacco e la sostituzione di altri tipi tradizionali in zone di antica localizzazione.

Per sapere se l'amministrazione abbia considerato i gravi inconvenienti ed i danni di carattere economico e sociale che potranno derivare alle regioni oggetto dei programmi, nelle quali l'attività tabacchicola è preminente o molto importante e se l'amministrazione abbia valutato, inoltre, le conseguenze di tali intempestive misure sull'avvenire della tabacchicoltura nazionale che verrà prossimamente regolamentata dalla Comunità economica europea.

Per avere precise e dettagliate notizie sui programmi in questione, nonché sui programmi dell'amministrazione dei monopoli di Stato relativi all'acquisto di tabacchi dai vari paesi extraeuropei, nonché sui quantitativi acquistati nell'esercizio 1968 e sugli impegni in corso.

Per conoscere, altresì, se ritenga opportuno che l'amministrazione dei monopoli di Stato, prima della formulazione di programmi di produzione, ascolti a tenga conto del pensiero dei produttori, in considerazione che, con l'eventuale avvento della liberalizzazione del mercato dei tabacchi greggi, le responsabilità di ogni ordine e grado ricadono sugli anzidetti produttori. (4-03859)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto far presente che l'amministrazione dei Monopoli già da alcuni anni si è trovata di fronte a gravi problemi derivanti dalle mutate esigenze dell'industria trasformatrice e dei consumi, problemi che, se non risolti in un ragionevole lasso di tempo adeguando ai fabbisogni la produzione dei tabacchi greggi dei diversi tipi, recherebbero grave pregiudizio alla capacità concorrenziale dell'azienda di Stato, che, dal 1959, per effetto delle misure di liberalizzazione del mercato dei prodotti finiti attuate in applicazione del trattato di Roma, si è trovata a contrastare solo sul piano della qualità la penetrazione sempre più massiccia delle marche estere.

Indirizzare, d'altra parte, la tabacchicoltura italiana verso una maggiore aderenza a quelle che sono le prospettive della domanda, non solo interna ma europea, di tabacco greggio, rappresenta linea di azione che l'amministrazione segue anche nell'interesse dei produttori.

Le direttive di sviluppo della coltivazione del tabacco per la campagna 1969 sono per-

tanto da considerarsi indirizzi di massima che rispondono ai suaccennati criteri.

Gli organi direttivi aziendali, per altro, non hanno mancato di portare tali indirizzi a conoscenza dei produttori, perché collaborino alla soluzione del problema che prevede, pur con la gradualità ed il rispetto per le particolari situazioni economiche e sociali delle varie zone, la sostituzione di talune colture con quella di altri tipi di tabacco di più ampia utilizzazione e di più sicuro avvenire.

Citasi il caso della coltivazione della varietà Xanti nell'arco ionico, in cui le trasformazioni fondiari in atto e lo sviluppo della irrigazione hanno fatto scadere il livello qualitativo di questi tabacchi, rendendoli inadatti all'impiego per il quale vengono richiesti.

Va precisato, comunque, che le iniziative di ristrutturazione delle coltivazioni delle singole varietà di tabacco non vengono, di norma, intraprese dall'amministrazione dei Monopoli, senza sentire il parere della commissione tecnica consultiva per le questioni riguardanti la tabacchicoltura, di cui fanno parte proprio i rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale dei concessionari e dei tabacchicoltori.

Risulta infatti che nell'adunanza del 28 dicembre 1968 il consiglio di amministrazione dei monopoli ha demandato alla commissione suddetta lo studio dei programmi a medio e a lungo termine, elaborati non soltanto in base alle esigenze dell'amministrazione, ma anche tenendo conto delle prospettive di mercato, e quindi, in ultima analisi, dell'interesse dei produttori.

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione, si comunica che nell'esercizio 1968 l'amministrazione dei Monopoli di Stato ha provveduto all'acquisto di chilogrammi 11.044.536 di tabacchi esotici, di cui chilo-

grammi 3.436.477 per le lavorazioni dei prodotti nazionali e chilogrammi 7.608.059 per la lavorazione di prodotti fabbricati dal Monopolio su licenza.

Si è trattato di varietà orientali (acquistate in Grecia, Bulgaria, Turchia, Jugoslavia, Albania e Libano); di *Bright* (acquistato negli USA, Sud Corea, Formosa, Thailandia e Filippine); di *Burley* (acquistato negli USA e Sud Corea) ed infine di miscela (Svizzera, Giava), Estufa (Brasile) ed omogeneizzato proveniente dall'Olanda.

Gli impegni in corso sono, infine, essenzialmente quelli che discendono dagli accordi commerciali in atto, i quali risultano, in definitiva, abbastanza in armonia con le effettive necessità delle nostre lavorazioni, soprattutto di quelle su licenza.

Può dirsi, in via generale, che il criterio fondamentale seguito al riguardo dal Monopolio è quello di contenere, per quanto possibile, il volume degli acquisti di tabacchi greggi esotici allo stretto indispensabile e di limitare l'approvvigionamento a quei soli tipi merceologici di ottima estrazione, non riproducibili in Italia, che, opportunamente dosati, sono capaci di caratterizzare e migliorare il tono delle miscele, costituite in notevole prevalenza con tabacchi greggi italiani.

Carattere di maggiore rigidità assume invece, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo l'approvvigionamento dei tabacchi esotici destinati alle fabbricazioni effettuate su licenza, essendo detto approvvigionamento ovviamente regolato dal volume delle vendite, e cioè dal maggiore o minore successo commerciale dei singoli prodotti finiti.

Il Ministro: REALE.